



ENAMA

ENTE NAZIONALE PER LA
MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

PARTE 2

FILIERE E SOSTENIBILITÀ

CAPITOLO 2

INTESE DI FILIERA E ACCORDI QUADRO PER LA FILIERA AGROINDUSTRIALE



**MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**



Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari



Confederazione Italiana Agricoltori



COLDIRETTI





Hanno collaborato alla realizzazione:

Vincenzo Alfano

Francesco Berno

Alessandro Bon

David Chiaramonti

Anna Dalla Marta

Valter Francescato

Francesco Gallucci

Natalia Gusmerotti

Walter Merzagora

Daniela Migliari

Vincenzo Motola

Massimo Negrin

Simone Orlandini

Francesca Orlando

Annalisa Paniz

David Pentasuglio

Denis Picco

Vito Pignatelli

Maria Adele Prosperoni

Fabio Ricci

Ra aele Spinelli

Filippo Stirpe

Debora Visentin

Sommario

2.1	Introduzione	3
2.2	Impianti a biomasse in Italia di medio-grande taglia	5
2.2.1	La situazione	5
2.2.2	Le prospettive di sviluppo: la riconversione del comparto bieticolo-saccarifero	8
2.3	Il quadro normativo per le filiere agroenergetiche	13
2.3.1	Intese di filiera e contratti quadro	13
2.3.2	Gli incentivi all'investimento	16
2.4	Filiera di trasformazione di biomasse forestali e da <i>short rotation</i> in elettricità e calore	26
2.4.1	Raccolta ed analisi di contratti e proposte di contratto esistenti	26
2.4.2	Individuazione aspetti critici	30
2.4.3	Proposte operative	31
2.5	Filiera di trasformazione delle colture oleaginose in olio vegetale puro per produzione di energia elettrica e calore	33
2.5.1	Raccolta ed analisi di contratti e proposte di contratto esistenti	33
2.5.2	Individuazione degli aspetti critici	33
2.5.3	Proposte operative	34
2.6	Filiera di trasformazione dei biocarburanti e biocombustibili liquidi in energia nei trasporti	35
2.6.1	Raccolta ed analisi di contratti e proposte di contratto esistenti	35
2.6.2	Individuazione aspetti critici	40
2.6.3	Proposte operative	41

2.1 Introduzione

Le biomasse possono e devono avere un ruolo di primo piano in un contesto energetico, quale quello europeo, che mira a:

- riequilibrare, attraverso una strategia di sviluppo delle fonti rinnovabili, il mix delle fonti primarie utilizzate per la generazione di energia elettrica e calore;
- assolvere alla necessità di contenere le emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra;
- ridurre le importazioni di combustibili fossili, così come individuato dal “Pacchetto clima-energia” del 2009.

D'altra parte, di fronte a scenari poco incoraggianti sul fronte dei prezzi, vi è una vera e propria necessità per il mondo agricolo di sviluppare con le colture energetiche e con la valorizzazione dei residui, zootecnici e colturali, un'importante opportunità di diversificazione produttiva e di reddito.

L'avvio di un contesto normativo favorevole, che considera attività connessa all'agricoltura anche la produzione di energia dalle biomasse e dal fotovoltaico (modifica all'art. 2135 C. C.), ha spinto diversi agricoltori a chiudere la filiera in azienda coltivando e trasformando la materia prima “biomassa” in energia con l'immissione in rete direttamente dell'energia elettrica e, dove possibile, con l'opportuno riutilizzo del calore.

Tuttavia, in altri casi, soprattutto con impianti di taglia maggiore del più elevato fabbisogno di biomassa, si può presentare un rapporto disgiunto tra produzione di biomassa, che resta attività agricola, e la successiva trasformazione in energia, che rimane appannaggio di un soggetto prettamente industriale, a cui viene conferita la biomassa stessa.

Si pensi, ad esempio, ad impianti termoelettrici di combustione mista carbone/biomasse di elevata potenza con moduli fino a 300-400 MWe oppure anche ad impianti dedicati alle sole biomasse, costituiti da centrali termiche e reti di teleriscaldamento per il servizio calore in particolare di taglie piccole e medie (da qualche kW a 15/20 MW), con buoni risultati per la produzione di energia elettrica, calore/raffreddamento.

In tali situazioni, il mondo agricolo e l'industria elettrica assumono ruoli diversi e normalmente complementari, talvolta antagonisti, ai fini dell'utilizzo della biomassa per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, dove la fase agronomica di produzione in campo di colture dedicate o di raccolta di biomassa legnosa forestale o sottoprodotti della filiera agroalimentare sono funzionali alla filiera di approvvigionamento industriale ai fini della produzione energetica.

Sussistono in tale rapporto obblighi di tipo contrattuale tra fornitore ed utilizzatore finale. In particolare si possono identificare le seguenti categorie di prodotti:

- materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate (finalizzate nello specifico alla produzione di energia) e dal trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
- materiale vegetale prodotto a seguito di interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura e gestione del verde;
- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine (cortecce, segatura, trucioli, refile e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti);
- materiale vegetale ottenuto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli.

Nella stipula di tali accordi si assiste al perseguimento soprattutto di due fattori rilevanti:

- il livello del prezzo che deve essere remunerativo per l'agricoltore e conveniente per il trasformatore;

- la garanzia per il trasformatore di livelli di approvvigionamento di biomassa sicuri nel tempo da parte del mondo agricolo.

Infatti, l'approvvigionamento di una centrale può impegnare all'uso energetico per lungo tempo (almeno 15 anni) ampie superfici territoriali agricole.

Nelle esperienze fin qui maturate, i livelli di approvvigionamento di biomassa si sono rivelati spesso l'elemento di maggior criticità, poiché non è sempre facile in un territorio circoscritto riuscire a declinare la disponibilità di rilevanti superfici a fini energetici senza entrare in competizione con l'utilizzo del suolo a fini food o feed.

Va detto però che proprio nell'ambito dell'arboricoltura dedicata alla coltivazione di essenze a ciclo breve l'innovazione tecnologica e la ricerca sulle specie e sui cloni più produttivi stanno dando buoni risultati sul fronte dell'ottimizzazione delle rese e del profitto aziendale, intendendo con ciò la massima valorizzazione del rapporto tra quantità e qualità di biomassa prodotta per unità di tempo, e il contestuale abbattimento dei costi nei cantieri meccanizzati di raccolta e trasporto della materia prima. Il discorso vale soprattutto per le biomasse a ciclo breve, le cosiddette Short Rotation Forestry (piantagioni coltivate e raccolte in modo continuo, con intervalli di ceduzione di due, tre, cinque anni).

D'altra parte tale tipologia di coltivazione a carattere poliennale si presta sia alla fissazione di un prezzo costante nel tempo per gli agricoltori, sia all'inserimento in un quadro stabile (duraturo nel tempo) nell'assetto produttivo aziendale, in equilibrio con le altre colture.

Il presente capitolo si propone quindi di valutare, in primo luogo, quale sia lo stato dell'arte per gli impianti a biomasse in Italia e quali siano le prospettive di sviluppo anche in relazione alla riconversione agroenergetica del comparto bieticolo-saccarifero.

In secondo luogo, si effettuerà una ricognizione sull'attuale quadro normativo relativamente ai provvedimenti volti a facilitare ed incentivare la stipula di accordi quadro per la disciplina dei rapporti tra i vari segmenti della filiera agroenergetica (produzione/trasformazione biomassa/operatori energetici) sia da un punto di vista delle figure giuridiche previste che degli incentivi all'investimento.

Per quanto riguarda i primi, si analizzeranno le figure dell'Intesa di Filiera e del Contratto Quadro, introdotte dal D. Lgs. 102/2005, mentre, per quanto riguarda gli incentivi all'investimento, verrà effettuata una ricognizione sui Contratti di filiera, sui Contratti di programma e sulla Programmazione integrata di filiera all'interno dello Sviluppo Rurale.

Saranno poi analizzati i contratti quadro in essere relativi alla filiera energetica che lega l'agricoltura all'industria di trasformazione:

- produzione di energia elettrica e/o calore da biomasse solide;
- colture oleaginose in olio vegetale puro per produzione di energia elettrica e calore;
- produzione di biocarburanti.

2.2 Impianti a biomasse in Italia di medio-grande taglia

2.2.1 La situazione

Prima di entrare nel merito di quella che è la situazione italiana, occorre precisare che quando si parla di impianti a biomasse ci si riferisce a soluzioni impiantistiche che possono utilizzare biomasse solide, rifiuti biodegradabili, biogas o bioliquidi.

Come evidenziato nel rapporto statistico “Biomasse 2009” del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., nell’arco temporale compreso tra il 1999 e il 2009, il parco impianti a biomasse è cresciuto in maniera considerevole: il tasso medio annuo di crescita è stato pari al 10,4% per la numerosità ed al 14,8% per la potenza installata. Tale crescita è stata caratterizzata da una dimensione media, in termini di potenza, sempre più consistente: gli impianti nel 1999 hanno potenza installata media pari a 3,2 MW che cresce fino a 4,8 MW nel 2009.

A differenza di altre fonti rinnovabili, gli impianti a biomasse sono presenti in tutte le Regioni italiane seppur con una concentrazione diversa. Oltre il 50% della potenza installata è localizzata in sole tre Regioni, la Lombardia, l’Emilia Romagna e la Campania; la Lombardia possiede circa il 21% degli impianti e il 23% della potenza installata rispetto all’intero territorio nazionale. Una diffusione rilevante si registra anche in Emilia Romagna, 15% degli impianti e 18% della potenza installata, e Campania, rispettivamente 4% e 10%.

Tab. 2.1. Distribuzione regionale degli impianti a biomasse

	2008		2009		Var % 2009/2008	
	n°	MW	n°	MW	n°	MW
Biomasse						
Piemonte	28	70,9	30	74,5	7,1	5,1
Valle d’Aosta	1	0,8	1	0,8	-	-
Lombardia	68	409,1	90	460,5	32,4	12,6
Trentino Alto Adige	14	22,0	22	26,6	57,1	20,9
Veneto	40	117,0	46	121,9	15,0	4,2
Friuli Venezia Giulia	5	18,9	5	18,9	-	-
Liguria	8	13,4	9	16,8	12,5	25,3
Emilia Romagna	50	299,2	64	370,8	28,0	23,9
Toscana	27	77,2	29	118,9	7,4	54,0
Umbria	10	25,5	12	27,7	20,0	8,6
Marche	13	13,8	16	16,0	23,1	15,6
Lazio	14	77,8	18	83,8	28,6	7,7
Abruzzo	4	5,1	6	6,2	50,0	22,2
Molise	3	40,7	3	40,7	-	0,1
Campania	16	42,8	18	202,7	12,5	373,6
Puglia	28	139,0	23	183,0	17,9	31,6
Basilicata	2	23,8	2	32,0	-	34,6
Calabria	9	123,6	10	119,9	11,1	3,0
Sicilia	5	19,0	6	25,4	20,0	33,6
Sardegna	7	15,8	9	71,5	28,6	352,4
ITALIA	352	1.555,3	419	2.018,6	19,0	29,8

Fonte GSE

La produzione totale negli ultimi 10 anni è aumentata del 410% con un tasso di crescita medio annuo del 17,7%. La spinta si evidenzia in particolar modo sulle biomasse solide e nel periodo temporale compreso tra il 2001 e il 2004, in concomitanza con l'avvento dei meccanismi di incentivazione.

Tab. 2.2. Produzione degli impianti alimentati a biomasse - Fonte GSE

GWh	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 08/09
Solidi	3.328,7	3.477,1	3.771,0	3.810,0	4.302,3	4.443,9	3,3
- da RSU biodegradabili	1.138,3	1.309,9	1.458,3	1.512,5	1.556,2	1.616,2	3,9
- RSU non biodegradabili	(1.138,3)	(1.309,9)	(1.458,3)	(1.512,5)	(1.556,2)	(1.616,2)	(3,9)
- da biomasse solide	2.190,4	2.167,2	2.312,7	2.297,5	2.746,1	2.827,7	3,0
Biogas	1.170,2	1.198,0	1.336,3	1.447,3	1.599,5	1.739,6	8,8
- da rifiuti	1.038,4	1.052,3	1.176,8	1.247,3	1.355,1	1.447,4	6,8
- da fanghi	1,2	3,2	3,3	9,0	14,8	20,1	35,5
- da deiezioni animali	18,5	25,7	44,7	53,3	69,8	88,4	26,7
- da attività agricole e forestali	112,1	1.16,8	111,5	137,7	159,8	183,7	15,0
Bioliquidi	-	-	-	-	64,5	1.447,8	2.144,1
- da altri bioliquidi	-	-	-	-	59,0	1.441,5	2.342,4
- da biodiesel	-	-	-	-	0,4	1,3	189,5
- da rifiuti liquidi biodegradabili	-	-	-	-	5,1	5,0	-0,1
Biomasse	4.498,9	4.675,1	5.107,3	5.257,3	5.966,3	7.631,3	27,9
Biomasse + RSU non biodegradabili	5.637,2	5.984,9	6.565,6	6.769,7	7.522,4	9.247,5	22,9

Partendo dalle biomasse solide, gli impianti presenti in Italia al 2009 erano 53 per una potenza complessivamente installata di 473 MW. Sempre alla fine del 2009, gli impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti erano 69 per una potenza complessiva di 782 MW mentre erano ben 378 gli impianti a biogas per una potenza di 272 MW.

Per quanto riguarda infine gli impianti a bioliquidi a fine 2009 gli impianti erano 42 per una potenza installata pari a 385 MW (solo a partire dal 2008 è stata utilizzata una classificazione di biomassa che evidenzia l'apporto dei bioliquidi tra le fonti di alimentazione degli impianti a biomasse).


La composizione del parco impianti a biomasse è caratterizzata dagli impianti alimentati da biomasse solide e da rifiuti solidi urbani che rappresentano circa il 62% del totale della potenza installata. In particolare dei circa 2000 MWe installati a fine 2009 sono 782 i MW riconducibili all'uso di RSU, 473 quelli relativi a biomasse solide, 385 quelli da bioliquidi ed infine 378 quelli da biogas. Poiché oggetto del capitolo sono gli impianti di taglia medio - grande alimentati con biomasse di origine agroforestale, nei successivi paragrafi saranno presi in esame i soli impianti alimentati con biomasse solide o bioliquidi. Di quest'ultimi peraltro l'analisi contrattualistica riguarderà i soli impianti ad olio vegetale puro. Infatti come evidenziano i dati sulla potenza media delle varie tipologie di biomasse riportati nella successiva tabella, il biogas e gli impianti che utilizzano RSU non sono da annoverare tra gli impianti medio-grandi di interesse per il settore agroforestale, i primi per la potenza notoriamente al di sotto del MW (con riferimento ai soli impianti a biomasse agricole escludendo dunque il biogas da rifiuti o da fanghi) ed i secondi perché utilizzano una fonte non agricola.

Tab. 2.3. Potenza media installate nelle diverse tipologie di impianto

Taglia Media (MW)	2004	2005	2006	2007	2008	2009
RSU	9,5	9,6	8,8	9,3	9,5	11,3
Biomasse solide	10,1	9,3	9,1	8,8	10,0	8,9
Biogas	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4
Bioliquidi	-	-	-	-	10,1	9,2
Biomasse	4,5	4,4	4,1	4,3	4,4	4,8

Fonte GSE

Fig.2.1 Schema impianto alimentato da biomasse (Fonte GSE 2010)



Nei successivi sottoparagrafi sono brevemente descritte alcune centrali termoelettriche alimentate a biomasse solide.

2.2.1.1 San Marco Bioenergie - Centrale di Bando d'Argenta (FE)

La centrale a biomasse solide di Bando d'Argenta (FE) della Società San Marco Bioenergie Spa, con una potenza installata di ca. 20 MW, è la più grande tra quelle a biomassa nel nord e centro Italia e con il suo rendimento elettrico netto di oltre il 25% si colloca tra gli impianti più efficienti nella sua tipologia.

La produzione annua di energia, di ca. 160.000 MWh, è equivalente al fabbisogno di ca. 27.000 abitanti. La centrale è composta da due linee identiche da una capacità di ca. 10 MW elettrici cadauna basate sulla consolidata tecnologia di combustione a griglia mobile. Ciascuna delle due linee è dotata di un generatore di vapore dalla capacità di 46 tonnellate/ora di vapore surriscaldato, di una turbina a condensazione e relativo generatore elettrico, e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera (filtro elettrostatico, sistema DeNOx tipo SNCR ad iniezione di urea, iniezione di bicarbonato). La biomassa vergine utilizzata come combustibile è di origine vegetale e proviene da coltivazioni dedicate, residui di processi agroindustriali, manutenzioni boschive o di verde pubblico e privato. La quantità utilizzata ogni anno varia indicativamente da ca. 230.000 tonn. a 280.000 tonn. da un punto di vista energetico equivalenti a ca. 60.000 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio), in dipendenza della tipologia e della umidità della biomassa conferita. L'impianto opera con rigorose e innovative procedure di qua-

lificazione di origine e di accettazione della biomassa, definite in funzione della tipologia di biomassa approvigionata attraverso il riconoscimento ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001.

2.2.1.2 E.T.A. - Centrale termoelettrica di Cutro (KR)

E.T.A. società del comparto Marcegaglia Energy partecipata da ElettroAmbiente (Actelios - Gruppo Falck), possiede e gestisce la centrale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili localizzata nel comune di Cutro (KR). Si tratta di una centrale che impiega la tecnologia di combustione a letto fluido di potenza lorda pari a 16,5 MWe (Potenza netta disponibile per la rete nazionale 14 MWe); viene alimentata con cippato di legno per un ammontare annuo di circa 150.000 tonnellate. L'utilizzo della biomassa per la produzione di energia elettrica permette di ridurre il consumo di combustibili fossili e, conseguentemente, contribuire al risanamento dell'ambiente permettendo di risparmiare fino a 24.500 tonnellate equivalenti di petrolio.

2.2.1.3 BIOMASSE ITALIA - Centrali di Crotone e Strongoli

La società Biomasse Italia produce energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili in due centrali situate a Crotone e Strongoli (KR) per una potenza complessivamente installata di 60 MWe (Strongoli - 40 MW e Crotone - 20 MW) che fanno di Biomasse Italia una delle più grandi aziende europee nel settore della produzione di energia elettrica da sola combustione di biomassa. La produzione a Crotone è cominciata nel 2001 e quella a Strongoli nel 2003 con una produzione annuale di circa 500 GWh.

La materia prima è rappresentata principalmente da biomassa costituita da cippato di legno proveniente da manutenzione boschiva e residui agro-alimentari provenienti dal mercato locale ed estero. I consumi annui di biomassa sono di 450.000 tonnellate alla centrale di Strongoli e 250.000 tonnellate alla centrale di Crotone. Il reperimento della biomassa avviene per il 75% sul mercato locale. Si tratta di biomassa reperita da manutenzioni boschiva, dagli scarti di lavorazione in segheria, dalle ramaglie da attività agricole varie e dalla potatura del verde pubblico. Il restante 25% è reperito all'estero (usando il nodo portuale di Crotone).

2.2.2 Le prospettive di sviluppo: la riconversione del comparto bieticolo-saccarifero

Lo sviluppo degli impianti a biomasse in Italia potrebbe ricevere un impulso molto rilevante dalla riconversione, tutt'ora in corso, del comparto bieticolo-saccarifero nazionale.

Il 24 novembre 2005 i Ministri all'Agricoltura europei hanno siglato un accordo sulla nuova OCM Zucchero. L'accordo ha portato il 20 febbraio 2006 (Regg. (CE) 318, 319, 320) all'istituzione di un regime temporaneo di sostegno per la ristrutturazione dell'industria saccarifera attraverso la riconversione degli impianti.

A seguito di ciò per le imprese saccarifere che hanno deciso di chiudere gli impianti e rinunciare alle quote, è stato previsto un aiuto per la ristrutturazione, stabilito per tonnellata di zucchero e decrescente per quattro anni (dalla campagna 2006/07 a quella 2009/10). Per tale regime l'Ue ha messo a disposizione dell'Italia un budget di 520 milioni di euro: il 90% di questi

per l'industria ai fini della ristrutturazione e riconversione degli stabilimenti e il restante 10% invece attribuito agli agricoltori e ai contoterzisti.

Inoltre è stato previsto un aiuto addizionale alla ristrutturazione per misure di diversificazione ad hoc (purché in linea con la normativa sugli Aiuti di Stato) e per misure inserite negli assi I e III del Reg. (CE) 1698/05. Tale aiuto è destinato alle regioni interessate dal processo di riconversione, ed è incrementato del 50% in caso di riduzione della quota nazionale compresa tra il 50 e il 75%, del 75% per riduzione della quota maggiore del 75% ma inferiore al 100% e del 100% in caso di rinuncia all'intera quota.

Questi fondi addizionali possono quindi essere utilizzati, previa elaborazione di un Piano nazionale, per misure di diversificazione o come pagamento addizionale per i bieticoltori che abbandonano la produzione.

L'Italia, a causa di rese decisamente inferiori rispetto agli altri paesi europei, malgrado numeri significativi come superfici investite, ha deciso di rinunciare fin da subito al 50% della propria quota, al fine di massimizzare gli aiuti addizionali.

Ciò ha determinato l'immediata chiusura di 13 stabilimenti nazionali su 19 in attività, mentre altri 2 sono stati chiusi successivamente; con la campagna 2008/2009 sono rimasti in attività per la produzione di zucchero solo 4 impianti: Termoli, San Quirico, Pontelongo e Minerbio.

Tale decisione ha determinato una disponibilità aggiuntiva pari a 88 milioni di euro. La gestione di tali fondi è stata demandata al Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (in conformità con il citato art. 6 del Reg. (CE) 320/2006), approvato, a seguito dell'art. 2 della L. 81/2006, da parte di uno specifico Comitato Interministeriale¹. Il programma ha previsto, da un lato, una consistente concentrazione della capacità produttiva di zucchero negli stabilimenti che le singole industrie hanno valutato più funzionali, dall'altro la riconversione della quasi totalità degli impianti rimanenti nell'ambito del comparto delle agroenergie.

Inoltre, ha sancito che i fondi saranno ripartiti tra le regioni, in base agli ettari a bietola "dismessi" per la chiusura degli zuccherifici. Per le regioni che non hanno stabilimenti sul proprio territorio la cifra ripartita sarà maggiorata del 50%. Infine, altri 42,6 milioni di euro, quali aiuti aggiuntivi per la diversificazione, saranno utilizzati per compensare i minori introiti che i bieticoltori, costretti dalla riforma ad abbandonare la produzione, dovranno subire a seguito dell'applicazione della trattenuta facoltativa fatta ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) 1782/2003. Come detto, in base ai piani aziendali di riconversione, la maggior parte dei siti dismessi sarà riconvertita verso le filiere agroenergetiche (biocarburanti e produzione di energia elettrica da biomasse), ma non solo: sono presenti anche altri settori di attività (raffinazione zucchero greggio, produzioni orticole, produzioni in serra).

La riconversione dovrebbe contribuire a risolvere parte dei problemi socio-economici ed ambientali collegati alla chiusura degli zuccherifici, quali:

- la destinazione produttiva di terreni dedicati sino ad oggi alla coltivazione della barba-

¹ "Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo-saccarifero è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nonché da tre presidenti di regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

bietola da zucchero, adatti parimenti a colture quali il mais, il grano (per questi cereali le rese agricole nazionali in area Nord sono al vertice europeo), le oleaginose e le colture arboree a rapido accrescimento;

- l'assorbimento dell'occupazione in precedenza impiegata negli zuccherifici da parte dalla nuova industria agroenergetica;
- il mantenimento dell'indotto attualmente generato dalla coltivazione della barbabietola (occupati agricoli, mezzi tecnici per la coltivazione, lavorazioni per la raccolta, trasporti, ecc.) grazie alle necessità produttive e logistiche proprie delle coltivazioni estensive "no food";
- la valorizzazione delle campagne, in armonia con le compatibilità ambientali e i principi di generale sostenibilità della prossima riforma PAC.

Tale riconversione orientata verso le produzioni energetiche genererebbe, oltre che il ricompattamento della filiera agroindustriale, anche ulteriori vantaggi di ordine generale, quali la riduzione delle emissioni di gas effetto serra, la riduzione della dipendenza energetica, il rilancio di nuove possibilità per l'economia rurale, l'incremento del PIL nazionale.

Il contesto delineato appare quindi pienamente coerente e complementare con gli obiettivi anche di carattere energetico complessivo del Paese al 2020.

Di seguito si riporta un prospetto dei principali progetti di riconversione previsti.

PROSPETTO SINTETICO DEI PROGETTI DI RICONVERSIONE

Tab. 2.4. GRUPPO CO.PRO.B – ITALIA ZUCCHERI

Ex zuccheri	Ipotesi riconversione	Potenzialità produttiva	Localizzazione	Accordi preliminari	
				di filiera	di riconversione
Casei Gerola (PV)	Centrale elettrica a biomasse (sorgo da fibra)	12,4 MW	Zignasco (PV)	SI	SI
Con gli investimenti operati da parte di Finbieticola Casei Gerola, si prevede la realizzazione di un impianto a biomassa che sarà alimentato in prevalenza da sorgo da fibra con caratteristiche varietali a basso impatto ambientale					
Porto Viro (RO)	Centrale elettrica a olio vegetale (palma/colza)		Loreo (RO)	SI	SI
Iniziale presentazione di un progetto di riconversione bioenergetica per la produzione di etanolo da mais ed altri cereali					
Bondeno (FE)	Area industriale, artigianale, servizi e residenziale	---	Bondeno (stesso sito)	SI	SI
	Centrale elettrica a olio vegetale (soia/colza/girasole)	23 MW	Comune di Bondeno		
Finbieticola Bondeno, una srl costituita con il capitale finanziario di Terrae Spa, guida la ristrutturazione dell'impianto. Nell'area dell'ex zuccherificio è prevista una centrale di produzione dell'energia elettrica da 24 MW, alimentata ad oli vegetali ed occuperà circa 30 addetti. La Regione Emilia-Romagna, dopo avere svolto il ruolo istituzionale di promozione e definizione degli accordi di riconversione, partecipa ai lavori del Mipaaf di verifica degli impegni assunti.					

Ostellato (FE)	Centrale elettrica a olio vegetale (palma/colza)	23 MW	Ostellato	NO	NO
	Produzione biodiesel	---			

Per la riconversione dello zuccherificio di Ostellato, invece, non è stato ancora raggiunto l'accordo di riconversione produttiva.

Finale Emilia (MO)	Centrale elettrica a biomasse (sorgo da fibra)	23 MW	Finale (stesso sito)	SI	SI
--------------------	--	-------	----------------------	----	----

Il progetto di riconversione dell'ex zuccherificio di Finale Emilia, presentato da Italia Zuccheri, attende l'autorizzazione unica da parte della Provincia di Modena per realizzare una centrale termoelettrica da 12,5 MW alimentata con biomassa vegetale (soprattutto una particolare varietà di sorgo da fibra) prodotta nel raggio di 50 chilometri. Italia Zuccheri ha intrapreso contatti con le organizzazioni professionali dei produttori agricoli nell'intento di pervenire ad un accordo di filiera, giudicato indispensabile per approvvigionare l'impianto.

Tab. 2.5. GRUPPO ERIDANIA - SADAM

Ex zuccheri	Ipotesi riconversione	Potenzialità produttiva	Localizzazione	Accordi preliminari	
				di filiera	di riconversione
Russi (RA)	Centrale elettrica a biomasse legnose	30 MW	Russi (stesso sito)	SI	SI
<p>Eridania Sadam a Russi (RA), attraverso PowerCrop (società costituita da Eridania Sadam e dal gruppo Falck) ha presentato un progetto di polo energetico a fonti rinnovabili per produrre elettricità, formato da una centrale elettrica da circa 30 MW alimentata a biomasse legnose, un impianto a biogas da 0,99 Mw/h ed uno fotovoltaico da 300 kW. In proposito la società stessa ha dichiarato di avere già sottoscritto contratti per colture dedicate (circa 400 ettari di coltivazione di pioppo) e per la fornitura di circa 200.000 tonnellate annue di legname di origine agroforestale. Viene così rispettata la pianificazione prevista dalla programmazione di approvvigionamento per l'alimentazione della centrale. La società inoltre si è impegnata al raggiungimento degli obiettivi di occupazione concordati con i sindacati. Eridania Sadam ha confermato gli impegni di investimento, previsti dalla riconversione dell'ex zuccherificio di Russi, per l'attività di stoccaggio e confezionamento dello zucchero.</p>					
Fermo (AP)	Centrale elettrica a olio vegetale	23 MW	Comune di Fermo	SI	SI
Jesi (AN)	Centrale elettrica a olio vegetale		Falconara M.		
Castiglion F. (AR)	Centrale elettrica a olio vegetale e biomasse legnose.	11 MW	Comune di Castiglion F.	SI	SI
<p>Lo stesso tipo di progetto di Russi è stato presentato per l'altro stabilimento in ristrutturazione quello di Castiglion Fiorentino (AR), dove si vorrebbe installare una centrale di trasformazione di biomasse a combustione, alimentata da coltura dedicate di SR oltre che ad un ciclo ad olio vegetale.</p>					
Villasor (CA)	Centrale elettrica a olio vegetale e biomasse legn.	47 MW	Cagliari (area porto)	SI	SI
Celano (AQ)	Centrale elettrica a biomasse legnose/forestali	30 MW	Avezzano	SI	SI
	Lavorazione ortaggi IV gamma	154.000 t/anno	Celano (stesso sito)		

Tab. 2.6. GRUPPO SFIR

Ex zuccheri cio	Ipotesi riconversione	Potenzialità produttiva	Localizzazione	Accordi preliminari	
				di liera	di riconversione
S. Pietro in Casale (BO)	Fabbrica contenitori biodegradabili in cellulosa	---	S.P.C. (stesso sito)	Cantieri aperti	
<p>San Pietro in Casale (BO) l'accordo di riconversione ha visto l'acquisizione da parte di Sfir della società Ipack, specializzata nella produzione di contenitori per alimenti in pura cellulosa biodegradabile, attività che verrà svolta in un nuovo impianto per il quale è stato già presentato il progetto. È stato deciso di non costituire la società di impiantistica e manutenzione prevista dal progetto di riconversione. Per la riqualificazione di altre aree del gruppo Sfir, attigue all'impianto di S.Pietro in Casale, non sono ancora stati raggiunti gli accordi territoriali e di programma per realizzare un polo funzionale e integrato dedicato al tempo libero.</p>					
Pontelagoscuro (FE)	Stab. lavorazione pomodoro	---		Realizzato	
<p>Cessata l'attività dello stabilimento di Pontelagoscuro (FE), il Gruppo SFIR con la nuova SpA Ferrara Food, controllata dalla società romagnola, ha acquistato il terreno nel comune di Argenta per realizzare il nuovo stabilimento (la costruzione dell'impianto è stata ultimata) per produrre trasformati e derivati di pomodoro e derivati di frutta dal 2010; con i produttori di pomodoro è stato sottoscritto un accordo per la fornitura della materia prima nella campagna 2009.L'occupazione prevista è di 50 lavoratori fissi, l'investimento annunciato dalla Sfir è di 25 milioni di euro.</p>					
Forlimpopoli (FC)	Stab. produzione alimenti per catering	---	Forlimpopoli	Cantieri aperti	
<p>Per il sito di Forlimpopoli (FC) un'altra controllata della Sfir, la Butos Ho.re.ca., operativa dallo scorso ottobre, ha assorbito il ramo d'azienda del confezionamento zucchero, attività che occuperà progressivamente la manodopera dell'ex zuccherificio ancora in forza a Sfir. E' stato raggiunto un accordo sindacale di verifica sull'avanzamento delle altre attività previste dal progetto di riconversione (nuove produzioni alimentari, realizzazione di una piattaforma logistica).</p>					
B.go Inconronata (FG)	Centrale elettrica a biomasse di scarto/olio veg.	21/34 MW	zona Foggia	NO	NO
	Raffinazione zucchero greggio di canna	300.000 ton/anno	Brindisi - area portuale	Cantieri aperti	
<p>Qui dovrebbe essere localizzato uno stabilimento per la raffinazione dello zucchero di canna di provenienza extraeuropea, per servire mercati dell'est europeo e potenzialmente per servire in futuro il bacino nord africano del Mediterraneo.</p> <p>Una centrale adiacente a biomasse dovrebbe servire i processi di produzione energetica della stessa sia per elettricità che per le acque calde di processo.</p> <p>Tale centrale di 21 MW dovrebbe essere alimentata a biomasse per una quota complessiva di 160.000 tonn. all'anno (8000 ore di attività a MW x 1 tonn./h x MW di consumi di biomassa).E' stato preso in considerazione anche lo sdoppiamento delle linee di produzione con l'utilizzo per la produzione di elettricità di 2 motori navali a bio-olio.</p>					

2.3 Il quadro normativo per le filiere agroenergetiche

2.3.1 Intese di filiera e contratti quadro

Nel quadro dell'analisi delle norme che mirano a favorire ed incentivare gli accordi tra le parti ha sicuramente un'importanza fondamentale il D. Lgs. 102/2005 riguardante la regolazione dei mercati agroalimentari, che introduce due nuove figure giuridiche:

- **Intesa di filiera:** descritta dall'art. 1, lettera e) come un accordo che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
- **Contratto quadro:** descritto dall'art. 1, lettera f); come il contratto relativo ad uno o più prodotti agricoli che ha per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di tali prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare, senza però che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato.

Per quanto riguarda l'intesa di filiera, essa può definire:

- a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
- b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;
- c) modelli contrattuali, compatibili con la normativa comunitaria, da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;
- d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;
- e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;
- f) azioni poste in essere al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato, attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda ed alle esigenze dei consumatori;
- g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

L'intesa di filiera viene stipulata dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale dei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli, nell'ambito del Tavolo agroalimentare². Le intese possono, inoltre, venire stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute³.

Le modalità di costituzione dei tavoli di filiera e di stipula delle intese sono regolate da apposito Decreto del Presidente del Consiglio⁴. Per la costituzione dei tavoli di filiera il Ministero delle politiche agricole e forestali richiede dunque agli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale, nei settori interessati, le indicazioni dei rappresentanti e provvede alla composizione dei tavoli di filiera, con funzionari di Dipartimento (Filiera agricole e agroalimentari, Politiche di sviluppo) e rappresentanti delle regioni.

Le intese stipulate devono venire comunicate al Ministero delle politiche agricole entro 15

2 Cfr. Decreto legislativo 18/05/2001 n.228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", art. 20 (Istituti della concertazione).

3 Cfr. Decreto legislativo 30/04/1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", art. 12 (Organizzazioni interprofessionali).

4 Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/08/2005 "Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera", art. 1 (Costituzione dei tavoli di filiera) e art. 2 (Stipula delle intese).

giorni dalla loro sottoscrizione. L'approvazione delle intese avviene con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, dopo che ne sia stata verificata la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale.

L'intesa di filiera sostituisce i vecchi accordi interprofessionali e costituisce il quadro di riferimento di una catena di patti giuridici che, attraverso passaggi successivi e conseguenti, si sviluppa tramite contratti quadro, contratti-tipo e contratti di conferimento tra singoli agricoltori e primi acquirenti.

Per quanto concerne i contratti quadro, la loro sottoscrizione è finalizzata a:

- a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, ed orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;
- b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;
- c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali ed alla tutela dell'ambiente;
- d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità perseguite dalla Politica Agricola Comune (PAC)⁵.
- e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.

Le intese di filiera possono essere stipulate, nell'ambito del **Tavolo agroalimentare**, dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale dei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli, nonché dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute, e sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. La definizione delle modalità per la stipula delle filiere, nonché per la costituzione e il funzionamento dei tavoli di filiera, sono state definite con il **DPCM 5 agosto 2005** che attribuisce al Ministro delle politiche agricole il compito di verificare la compatibilità con la normativa comunitaria, e nazionale, delle intese di filiera che comportino restrizioni della concorrenza.

Con il **D.P.C.M. 23 febbraio 2006** si è invece provveduto alla costituzione del tavolo di filiera per le bioenergie.

Nella cornice definita dalle intese di filiera si inseriscono i contratti-quadro.

I contratti quadro possono essere sottoscritti tra, da un lato, le Organizzazioni di produttori e, dall'altro lato, le organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli⁶ e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di questi accordi.

Il contratto quadro definisce il prodotto, l'area geografica e le attività nei cui confronti è applicabile. Nel contratto quadro devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo. Ai contratti quadro si applicano alcuni principi generali che riguardano la condivisione delle previsioni di sviluppo del mercato, l'obbligo di adeguamento quantitativo dell'offerta alla corrispondente domanda e la definizione di strutture di prezzo diverse per prodotti di

⁵ Cfr. Trattato istitutivo della Comunità europea, art. 33.

⁶ Cfr. Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, allegati I e II del regolamento CEE n. 2081 del 14/07/1992 "Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari", come modificato dal regolamento CE n. 692 del 08/04/2003.

qualità diversa⁷. In aggiunta a quelli sommariamente descritti, si segnala soprattutto l'obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, in applicazione del principio dell'"erga omnes" (nei confronti di tutti).

In questa logica, gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e fornitura che riguardino prodotti contemplati in un contratto quadro, possono pretendere l'applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto accordo. Essi sono, in tal caso, obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi, se previsti, per le spese programmate dai contratti quadro e finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e la valorizzazione dei prodotti oggetto di tali accordi⁸.

Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito da una previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e confermata nei contratti-tipo⁹ e nei contratti individuali, con diritto al risarcimento degli eventuali danni¹⁰.

I contratti quadro non si applicano ai quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi. D'altra parte, è lasciata facoltà alle cooperative agricole ed ai loro consorzi di aderire ai contratti quadro.

Al fine di incentivare l'uso e la diffusione dello strumento giuridico del contratto quadro, la norma prevede, nel rispetto della legislazione comunitaria, che la stipula di contratti di coltivazione, allevamento e fornitura conformi ai contratti quadro costituisca criterio di preferenza per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

In mancanza di intese di filiera, possono comunque essere definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, per singole filiere, modalità di stipula dei contratti quadro che prevedano una rappresentatività specifica delle organizzazioni di produttori ed delle organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione. La rappresentatività di tali soggetti è determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata¹¹.

In questo senso va la recente approvazione del D.M. MIPAAF 12/05/2010 per quanto riguarda la filiera della produzione di energia elettrica da biomasse e biogas: "in mancanza di intese di filiera, possono stipulare i contratti quadro le imprese singole o associate della filiera della trasformazione agroenergetica, purché garantiscano la tracciabilità della materia prima utilizzata, e rispettino almeno una delle seguenti condizioni:

1. che l'approvvigionamento delle biomasse agricole ed agroforestali provenga da almeno tre Regioni;

7 Cfr. Decreto Legislativo 27/05/2005, n. 102, "Regolazioni dei mercati agroalimentari a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 07/03/2003, n. 38", art. 11, lett. a), b) e d).

8 Cfr. Decreto Legislativo 27/05/2005, n. 102, "Regolazioni dei mercati agroalimentari a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 07/03/2003, n. 38", art. 13, comma 2.

9 Ibidem, art. 1, lett. g).

10 Ibidem, art. 11, comma 2, lett. c).

11 Ibidem, art. 10, comma 2.

2. che il progetto di trasformazione agroenergetica sia stato dichiarato di “interesse nazionale” dal Comitato Interministeriale di cui all’art. 2, comma 1 della L. 81/2006.

In conclusione, la norma generale stabilisce quindi che i modelli che regolano i rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione del contratto quadro diano luogo ad un contratto-tipo per la stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura. Il contratto-tipo è definito dalla norma come il modello per i contratti (coltivazione, allevamento e di fornitura) che disciplinano i rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro¹².

Al termine della panoramica sulla normativa va rilevata l’estensione dell’ambito di applicazione al settore forestale tramite la L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007)¹³. La norma, al fine di armonizzare l’attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, coerentemente con il Piano d’azione per le foreste dell’Unione europea, tramite un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile ed a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali, riconosce l’intesa di filiera o il contratto quadro finalizzati all’integrazione della filiera forestale con quella agro-energetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali o lo sviluppo della filiera del legno.

Altresì, la norma riconosce:

- a) agli organismi che operano la gestione forestale in forma associata,
- b) alle imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici,
- c) ad altri soggetti interessati, pubblici o privati,

la possibilità di stipulare contratti di coltivazione e fornitura, nel rispetto dei contenuti del contratto quadro e dei vincoli connessi: durata, condizioni di rinnovo, *erga omnes*, sicurezza dell’approvvigionamento, ecc..

2.3.2 Gli incentivi all’investimento

Tra i principi fondamentali della Comunità europea vi è il mantenimento all’interno del mercato comunitario di un sistema di libera concorrenza, senza distorsioni nell’efficiente assegnazione delle risorse. Per questo motivo, vi è sempre stato, in tutti i settori, un elevato grado di vigilanza da parte della Commissione Europea su provvedimenti che si configurassero come Aiuti di Stato. In agricoltura, in linea di principio, il ricorso agli Aiuti di Stato è giustificato solo se rispetta i principi di libera concorrenza ed è compatibile con gli obblighi internazionali della Comunità, che, per quanto riguarda questo settore, sono quelli contenuti nell’accordo relativo all’agricoltura dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).

A partire da Agenda 2000, una serie di strumenti di disciplina della concessione di finanziamenti sono stati sostituiti dal regolamento sullo Sviluppo Rurale. Per questo motivo la Commissione Europea ha ritenuto essenziale assicurare la coerenza tra la politica di controllo degli

12 Cfr. Ibidem, art. 1, lett. g).

13 Cfr. Legge 27/12/2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007), art. 1, comma 1081 e comma 1083.

Aiuti di Stato ed i contributi concessi tramite i provvedimenti dello Sviluppo Rurale o della Politica Agricola Comune (PAC).

L'attuale orientamento della Commissione Europea¹⁴ è che le disposizioni del trattato in materia di Aiuti di Stato sono interamente applicabili nel settore agricolo, ad eccezione degli aiuti destinati in particolare al limitato numero di prodotti non coperti da Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). Il campo di applicazione degli orientamenti della Commissione abbraccia tutti gli Aiuti di Stato, concessi per attività inerenti la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, con la sola eccezione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e del settore forestale, compresi gli aiuti per il rimboschimento di terre agricole, che formeranno oggetto di orientamenti distinti.

In questa logica, per quanto riguarda nello specifico gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, la prassi costante della Commissione è quella di assicurare un'applicazione coerente della PAC e delle norme sulla concorrenza. In pratica, in linea di principio, la Commissione ritiene legittimi i sostegni in investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli in aziende di provata redditività e che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Altresì sono legittimi gli investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali. In nessun caso è invece ammissibile un aiuto che contravvenga ai divieti o alle restrizioni stabilite nelle OCM.

2.3.2.1 I Contratti di filiera

In coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato in agricoltura, sommarientemente delineati, l'art. 66 della L. 289/2002 ha introdotto il **contratto di filiera** quale modalità di sostegno specifica per la filiera agroalimentare¹⁵. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, la legge consente al Ministero delle politiche agricole e forestali di promuovere Contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale. La norma ha introdotto uno specifico regime di aiuto, volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con una dotazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.

Il D. MIPAAF 22/11/2007, nel ridefinire¹⁶ i requisiti, le condizioni e le altre modalità richieste per l'accesso a finanziamenti agevolati da parte dello Stato (contributo) a favore dei Contratti di filiera e di distretto, ha ricompreso nel concetto di filiera non solo quella agroalimentare, ma anche quella agro-energetica. In dettaglio la norma definisce:

- a) Filiera agroalimentare: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

¹⁴ "Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo" (GUCE 28/02/2000).

¹⁵ Cfr. Legge 27/12/2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2003), art. 66 (Sostegno della filiera agroalimentare).

¹⁶ Le modalità applicative erano state definite inizialmente dal D. MIPAF 01/08/2003 "Criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera".

- b) Filiera agro-energetica: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;
- c) Soggetti della filiera: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agro-energetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;
- d) Contratto di filiera: contratto tra i soggetti della filiera agroalimentare e/o agro-energetica ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agro-energetica in un ambito territoriale allargato a più regioni;
- e) Contratto di distretto: contratto promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con i soggetti che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti rurali ed agroalimentari di qualità, finalizzato a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi¹⁷.

Riguardo ad entrambe le filiere (agroalimentare ed agro-energetica) i contratti possono essere proposti da:

1. cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi, da consorzi di piccole e medie imprese, che operano nel settore agricolo, agroalimentare e agro-energetico;
2. società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione. In questo caso almeno il 51% del capitale sociale deve essere posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute;
3. associazioni temporanee di impresa tra piccole e medie imprese, Organizzazioni di Produttori società miste di cui al punto 2) già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso ai finanziamenti agevolati;
4. rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari di qualità.

La norma prevede che siano agevolabili i Contratti di filiera e di distretto i cui piani progettuali prevedono un ammontare degli investimenti ammissibili compreso tra 5 e 50 milioni di euro¹⁸. Per i Contratti di filiera e di distretto le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Il contributo in conto capitale non può superare il 25% degli investimenti ammissibili. L'ammontare minimo di mezzi apportati dal beneficiario alla copertura finanziaria del piano di investimenti non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili.

Il finanziamento agevolato ha una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto, non superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma di investimenti e, comunque, non superiore a 4 anni. La domanda per l'accesso ai Contratti di filiera e di distretto deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in concomitanza con l'apertura di specifici bandi. Il Ministero, verificata l'ammissibilità delle domande di agevolazione, presenta al CIPE la proposta di contratto di filiera o distretto. Il nuovo regime ha

¹⁷ Cfr. Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228, "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 05/03/2001 n. 57", art. 13.

¹⁸ Ibidem, Art. 5, comma 1.

ottenuto il via libera anche dalla Commissione Europea (Aiuti di Stato n. 379/2008 – Italia) nel mese di dicembre 2008.

Le spese ammissibili e i limiti agli investimenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato D.M. MIPAAF 22/11/2007, sono regolati da un ulteriore decreto, nella fattispecie il D.M. MIPAAF 21/04/2008 (nella versione modificata dal D. MIPAAF 17/02/2009) e dalla Circ. MIPAAF 02/12/2003 (e s.m.i.).

In base al decreto, il Contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera e si fonda su un accordo tra soggetti operanti lungo la filiera individuata in un ambito territoriale multiregionale. Al contratto possono partecipare sia soggetti coinvolti direttamente che soggetti che contribuiscono in modo indiretto al conseguimento degli obiettivi di filiera.

Per quanto riguarda la filiera agroenergetica sono valide le seguenti limitazioni:

- Non sono ammessi investimenti per impianti di potenza superiore a 1 MW;
- Nel caso di aiuti agli investimenti per la produzione primaria di prodotti agricoli (tabella 1A dell'Allegato A al decreto come modificato dal D.M. MIPAAF 17/02/2009), la potenzialità produttiva degli impianti energetici deve essere commisurata al fabbisogno energetico aziendale e l'energia prodotta deve essere utilizzata unicamente per i fabbisogni dell'azienda;
- Nel caso di aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli (tabella 2A dell'Allegato A al decreto), l'energia prodotta deve essere totalmente reimpiegata nell'ambito dei processi produttivi. Se l'energia elettrica prodotta è destinata alla vendita, le condizioni del sostegno sono quelle definite dal Reg. (CE) 800/2008 sulla compatibilità degli aiuti con il mercato comune;
- L'intensità massima dell'agevolazione è pari, in entrambi i casi sopra enunciati, al 50% (60% se giovani agricoltori) dell'investimento ammissibile per le zone svantaggiate e al 40% (50% se giovani agricoltori) per le altre zone.

Infine, ai sensi del D.M. MIPAAF 05/06/2006, le agevolazioni sono erogate da ISA spa.

2.3.2.2 I Contratti di programma e i nuovi Contratti di sviluppo

Un'altra fattispecie di incentivo nazionale dedicata in primo luogo agli investimenti nel settore industriale è quella del Contratto di programma, introdotta e disciplinata dall'art. 2, comma 203 della L. 662/1996¹⁹. In tale legge si definisce la cosiddetta "Programmazione Negoziata", cioè una serie di interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali, riferiti ad unitarie finalità di sviluppo. Questi sono:

- a) Intesa istituzionale di programma, ovvero un accordo di collaborazione tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome finalizzato alla realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
- b) Accordo di programma quadro, ovvero un accordo tra gli enti locali e i soggetti privati interessati allo sviluppo locale, promosso in base ad un'Intesa istituzionale di programma;

¹⁹ Cfr. Legge 23/12/1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", art. 2, comma 203.

- c) Patto territoriale, un accordo stilato, nell'ambito dell'Accordo di programma quadro, tra enti locali, parti sociali e soggetti interessati (sia pubblici che privati);
- d) **Contratto di programma**, cioè il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
- e) Contratto di area, intendendo lo strumento operativo, concordato tra le amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori indicati dal MEF, nell'ambito delle aree di crisi.

La norma attribuisce al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica²⁰, (CIPE) l'approvazione delle intese istituzionali di programma. Il CIPE delibera anche le modalità di approvazione dei **Contratti di programma**, dei Patti territoriali e dei Contratti di area e gli eventuali finanziamenti, limitatamente ai territori delle aree depresse.

Il Contratto di programma rappresenta dunque un importante strumento di incentivazione, pensato in origine per il settore industriale nel mezzogiorno, ma esteso successivamente anche al commercio e al turismo e alle altre aree del paese in ritardo di sviluppo. Nella seconda metà del 2007, con l'art. 8-bis della L. 127/2007, è stato avviato un processo di riforma dei Contratti di programma, che si è concluso con il D. MSE 24/01/2008, attraverso il quale sono state definite le modalità attuative e al quale è seguito un altro D. MSE 02/05/2008, riferito al settore agroindustriale, in particolare per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Tale riforma ha indirizzato più chiaramente questo importante strumento agevolativo verso il finanziamento di grandi investimenti industriali, da realizzare soprattutto nelle aree meno sviluppate del Paese e nel Mezzogiorno in particolare, non necessariamente da parte di una sola impresa, ma anche da più imprese contestualmente. Inoltre, sono state affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A.) le attività di valutazione, istruttoria e gestione delle proposte di iniziative relative ai nuovi Contratti di programma.

Con la L. 133/2008 (di conversione del D. L. 112/1998) è stato previsto che la figura del Contratto di programma sarà sostituita da una nuova figura, il **Contratto di sviluppo**, nel momento in cui sarà emanato il D. MSE attuativo. Tra gli elementi di novità più significativi, si segnala la possibilità di progetti di sviluppo sperimentale e la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali. Le agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, del contributo in conto capitale (conto impianti) o in una combinazione di queste, nell'ambito di una procedura negoziale, sono disciplinate sulla base del regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. CE 800/2008) che consente di attuare gli interventi in assenza di

20 Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) è un organo collegiale del Governo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai c.d. Ministri economici. Istituito dalla L. 48/1967, il CIPE è un organo di decisione politica in ambito economico e finanziario che svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione della politica economica da perseguire a livello nazionale, comunitario ed internazionale; esamina la situazione socio-economica generale ai fini dell'adozione di provvedimenti congiunturali; individua gli indirizzi e le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi di politica economica; alloca le risorse finanziarie a programmi e progetti di sviluppo; approva le principali iniziative di investimento pubblico del Paese.

una preventiva notifica alla Commissione europea del regime di aiuto. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, i contratti di sviluppo non dispongono di un'autonoma fonte di finanziamento, ma costituiranno uno degli strumenti attuativi nell'ambito del PON Ricerca e Competitività 2007-2013, limitatamente alle iniziative da realizzare nell'ambito delle Regioni Convergenza. Perché i contratti di sviluppo, come attualmente accade anche per i nuovi Contratti di programma, possano essere utilizzati nelle altre aree del Mezzogiorno e anche del Centro-Nord occorrerà attivare strategie e fonti di finanziamento attraverso le risorse FAS e i possibili cofinanziamenti regionali.

2.3.2.3 La Programmazione integrata di filiera

I **Progetti integrati di filiera (PIF)** rappresentano un nuovo strumento introdotto dal Reg. (CE) 1698/2005 che ha delineato le modalità del finanziamento allo sviluppo rurale comunitario per il periodo 2007-2013. Si tratta di una opportunità decisamente innovativa e mirata al finanziamento di progetti collettivi presentati da pluralità di soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva. Tali soggetti propongono, in sostanza, una strategia di intervento settoriale che nello stesso tempo raccoglie una pluralità di domande individuali ai PSR. Infatti, il finanziamento pubblico rimane destinato alle singole domande di intervento, le quali devono però dimostrare coerenza ed attinenza con il progetto collettivo di riferimento. Rispetto ai montanti finanziari previsti per le diverse misure dello sviluppo rurale, le domande legate ai PIF beneficiano di un montante dedicato. I Progetti integrati di filiera possono costituire uno dei principali strumenti operativi per l'attuazione degli interventi settoriali dello sviluppo rurale, garantendo l'adozione di un approccio multisettoriale che coinvolge tutti gli attori e tutte le risorse della filiera o della zona interessata attraverso²¹:

- **Integrazione progettuale.** I Progetti Integrati di Filiera garantiscono l'integrazione tra le azioni e i progetti promossi da diversi soggetti che operano nell'ambito dello stesso settore. Tali sinergie possono fornire un importante contributo al miglioramento della competitività delle filiere produttive locali.
- **Integrazione finanziaria.** Lo strumento garantisce la concentrazione delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione di strategie complesse a favore degli operatori delle filiere agroalimentari. I PIF, inoltre, forniscono l'occasione per sperimentare modalità concrete di integrazione tra fonti di finanziamento diverse e aggiuntive.
- **Integrazione programmatica.** In quanto permette di sperimentare percorsi di integrazione tra politiche diverse comunitarie (PO FESR, PO FSE) e nazionali (Contratti di programma, Contratti di filiera e di distretto, FAS).
- **Integrazione istituzionale.** I PIF promuovono la cooperazione tra soggetti differenti per la risoluzione di un problema comune.

Le Regioni che hanno previsto nel PSR l'attivazione dei Progetti integrati di filiera sono 18. Ad oggi, dodici hanno già attivato i PIF: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia Umbria e Veneto, attribuendo ad essi una budget finanziario di poco inferiore ai 950 milioni di euro pari al 10% delle risorse finan-

²¹ La progettazione integrata di Filiera, Rete Rurale Nazionale.

ziarie previste dai programmi²². Tra queste, alcune regioni (Emilia Romagna, Puglia, Veneto) vedono nei PIF un volano per favorire l'innovazione nelle imprese agroalimentari, cercando di giungere ad un riequilibrio dei rapporti di filiera. Esse tendono, quindi, a favorire l'acquisizione di competenze, l'innovazione tecnologica a favore della qualità agroalimentare. Nelle altre regioni i PIF sono indirizzati perlopiù alla valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità locali al fine di rafforzarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali.

22 S. Tarangioli (2010), La progettazione integrata di Filiera nei PSR 2007-2013, Inea, Roma.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE (Legge 662/96, 448/01, 289/02, 205/08; D.Lgs. 173/98, 228/01; D.M. 10/11/06; Del. CIPE 21/3/97, 11/11/98)

Soggetti interessati:

Soggetti pubblici e privati, Amministrazioni statali e regionali, Enti locali

Iter procedurale:

Definiti a livello nazionale seguenti livelli di programmazione:

a) PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: accordo tra soggetto pubblico competente e parti pubbliche o private “per attuazione di interventi diversi, riferiti ad unica finalità di sviluppo che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza”. Nell’ambito della programmazione negoziata (compreso Patto Territoriale e Contratto di Area) occorre verificare l’obiettivo occupazionale, con possibilità di revoca del contributo se si registra uno scostamento di obiettivo occupazionale previsto tra 30% e 50%

b) INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA: intesa tra Amministrazione centrale e Giunta Regionale per realizzare piano pluriennale di interventi di interessi comuni o funzionalmente collegati. Il Ministero del Bilancio “di intesa con ogni Regione”, individua interventi e risorse disponibili su bilancio Stato, Regioni, CE, Enti pubblici interessati e redige programmi di intesa aventi durata di 3 anni, contenenti:

- interventi nei settori di interesse comune Stato-Regione da attuare;
- accordi di programma quadro che dovranno coinvolgere Enti locali, Enti subregionali, Enti pubblici, soggetti privati interessati al processo di promozione occupazionale;
- criteri, tempi e modi per sottoscrizione singoli accordi di programma quadro;
- modalità verifiche periodiche ed eventuale aggiornamento di obiettivi generali e strumenti attuativi di intesa.

Intese prima della sottoscrizione ufficiale, approvate da CIPE

c) ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO: accordo tra Enti locali e soggetti pubblici o privati promosso entro “Intesa istituzionale di programma” per definire programma esecutivo di interventi di interesse comune, comprendente:

- attività da realizzare, tempi e modalità di esecuzione, procedure;
- soggetti responsabili della attuazione delle singole attività;
- eventuali accordi di programma ai sensi Legge 142/90;
- eventuali conferenze di servizio o convenzioni necessarie per attuare accordo;
- impegni di ciascun soggetto partecipante al progetto;
- procedimenti di conciliazione nel caso di conflitti tra soggetti partecipanti;
- risorse finanziarie, pubbliche o private, necessarie per attivare progetto;
- procedure e soggetti responsabili per azioni monitoraggio e verifica risultati.

Accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti partecipanti;

d) PATTO TERRITORIALE: accordo tra Enti locali ed Enti pubblici locali con rappresentanze locali delle categorie lavoratori ed imprenditori e con soggetti privati (v. Scheda “progr04”);

e) CONTRATTO DI PROGRAMMA: contratto tra Amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di piccole-medie imprese “per realizzare interventi oggetto di programmazione negoziata”. Con D.M. 10/11/06 Ministero Sviluppo Economico provvede a riesaminare alcuni contratti programma inizialmente esclusi tra cui Consorzio Piceno CONSID (Modulo agroalimentare);

f) CONTRATTO DI AREA: accordo tra Amministrazioni regionali e locali, rappresentanze lavoratori e dei datori di lavoro, imprenditori singoli per realizzare azioni finalizzate ad attivare nuove iniziative imprenditoriali e creare nuova occupazione nei settori industria, agro-industria, servizi, turismo, produzione di energia elettrica o termica da biomasse. Accordi da realizzare in aree interessate da grave crisi occupazionale accertata dal Ministero del Lavoro ricadenti in territorio Ob. 1, 2 e 5b. Possono sottoscrivere accordo anche Enti pubblici economici, società a partecipazione pubblica, Banche ed altri operatori finanziari.

Affinché si possa attivare contratto di area occorre disponibilità di:

- aree attrezzate per insediamenti produttivi;
- progetti investimento per pluralità nuove iniziative imprenditoriali nei settori di cui sopra;
- soggetto intermediario avente requisiti previsti da CE per ottenere sovvenzioni globali;
- responsabile unico individuato tra soggetti pubblici firmatari che coordina attività responsabili delle singole misure ed interviene per impedire verificarsi di ritardi nella esecuzione. Inoltre svolge funzioni di arbitrato in caso di divergenze tra soggetti attuatori e presenta relazione semestrale al Ministero dell'Economia e delle Finanze sullo stato di attuazione del contratto, evidenziando i progetti non attivati o non completabili e le risorse inutilizzate.

Contratto di area deve contenere:

- obiettivi inerenti nuove iniziative imprenditoriali ed eventuali infrastrutture connesse;
- tempi e modi di attuazione interventi, nonché soggetto attuatore;
- responsabile unico della attuazione del contratto di area;
- costi e risorse finanziarie necessarie, specificando risorse pubbliche e private;
- intesa tra le parti sociali ed accordo tra Amministrazioni ed Enti pubblici coinvolti nel progetto, comprendenti: adempimenti, anche di tipo infrastrutturale connessi ad interventi previsti; atti da adottare per semplificare procedimenti amministrativi e di spesa; casi di variazione di strumenti urbanistici; termini entro cui espletati atti ed adempimenti; rappresentanti di soggetti pubblici delegati; impegno a verificare coerenza del contratto con programmazione e risorse statali e regionali.

Ministero Bilancio, tramite Organismi convenzionati, esegue istruttoria e, tenendo conto risorse disponibili, approva contratto mediante sottoscrizione entro 60 giorni da accertamento sussistenza requisiti. Ammessi protocolli aggiuntivi a contratto di area in relazione ad ulteriori investimenti.

Responsabile unico del contratto invia a Cassa Depositi e Prestiti elenco interventi previsti con indicazione risorse necessarie per ciascuno di questi. Cassa dispone, entro 30 giorni, erogazione importi dovuti.

g) CONTRATTI OD ACCORDI DI FILIERA AGROALIMENTARI: contratti od accordi tra soggetti della filiera agroalimentare e MI.P.A.F. finalizzato a realizzare investimenti integrati a carattere interprofessionale (v. scheda "progr20"). Con Legge 205/08 MI.P.A.F., al fine di favorire integrazione di filiera del settore ittico e rafforzamento dei distretti della pesca nelle aree sottoutilizzate, promuove contratti di filiera di distretto a rilevanza nazionale con operatori, anche associati, della filiera, per realizzare investimenti aventi carattere interprofessionale, coerenti con orientamenti CE in materia di pesca.

h) DISTRETTI RURALI ED AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ: Regione individua:

- Distretti rurali in territori "caratterizzati da un'identità storica e territoriali omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole ed altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali"
- Distretti agro-alimentari di qualità in aree "caratterizzate da significativa presenza economica"

e da interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche”;

i) CONTRATTI DI COLLABORAZIONE. Amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di collaborazione con imprenditori agricoli “anche su richiesta delle Organizzazioni professionali agricole” per:

- promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali;
- valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità;
- assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

j) CONVENZIONI TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED IMPRENDITORI AGRICOLI per “favorire svolgimento attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio, salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, cura e mantenimento dell’assetto idrogeologico, tutela vocazioni produttive del territorio” attraverso “concessioni amministrative, riduzione tariffarie, realizzazione opere pubbliche”, stipula di contratti di appalto di importo inferiore a 50.000 EUR per imprenditori agricoli e 300.000 EUR per imprenditori in forma associata;

k) TAVOLO AGRO-ALIMENTARE istituito presso Presidenza Consiglio Ministri convocato almeno ogni trimestre, a cui partecipa anche delegazione Consiglio Nazionale dei Consumatori. Comitato Interministeriale per Programmazione Economica (CIPE) approva “intese istituzionali di programma” (Contratti di programma, patti territoriali, contratti di area) e delibera riparto delle risorse CIPE effettua monitoraggio periodico delle domande presentate sui vari strumenti di programmazione e loro stato di attuazione, avvalendosi di ISTAT e Camera di Commercio. CIPE approva entro 30 Giugno relazione su interventi effettuati anno precedente da inviare a Parlamento.

Entità aiuto:

Ammesse spese sostenute 6 mesi prima presentazione Patto (12 mesi prima per spese progettazione ed acquisto suolo). Agevolazioni pubbliche (Contributo in conto capitale, prestiti agevolati) non superiore a 70% costo complessivo investimento.

CIPE destina “finanziamenti revocati ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agro-alimentare a sostenere nuovi Patti Territoriali e Contratti di Programma riguardanti settore medesimo”. Ministero Attività Produttive e MIPAF emanano bandi di gara per Patti territoriali da realizzare con le risorse revocate. Agli investimenti realizzati con i contratti programma si applicano i limiti contributivi previsti dalla CE.

Ministero Attività Produttive istituisce Fondo di investimento per sviluppo in cui far confluire risorse del Fondo unico per incentivi alle imprese + disponibilità assegnate a programmazione negoziata (Patti territoriali, Contratti di area, Contratti di programma) + risorse assegnate da CIPE + economie derivanti da procedimenti di revoca totale o parziale di interventi in tali misure. 3% del Fondo per infrastrutture destinato a favore dei beni culturali.

2.4 Filiera di trasformazione di biomasse forestali e da short rotation in elettricità e calore

2.4.1 Raccolta ed analisi di contratti e proposte di contratto esistenti

Fino ad oggi gli esempi di filiere agroenergetiche sono ancora sporadici e poco sviluppati. In particolare, nella filiera di produzione di energia elettrica e/o calore da biomasse legnose non esiste ne' un'intesa di filiera, ne' tanto meno un contratto quadro, ad eccezione di quelli recentemente siglati sulla base del DM 12 maggio 2010.

Come già specificato esistono alcuni casi di imprese attive nel comparto agroindustriale, nello specifico nella produzione dello zucchero, che in seguito al vero e proprio smantellamento programmato del settore bieticolo-saccarifero hanno deciso di attuare una strategia di riconversione che, mantenendo vivo il forte legame con la fase agricola, vada ad implementare filiere agroenergetiche.

Si elencano di seguito i contratti quadro in essere il cui fine è anche quello di standardizzare le forniture e di garantirne la continuità.

Il contratto quadro "San Marco Bioenergie Spa" per biomasse da short rotation forestry

Uno dei contratti più recenti (settembre 2010) riguarda l'operatore elettrico San Marco Bioenergie S.p.A. che ha già sviluppato intese volte alla valorizzazione economica ed ambientale del territorio avendo, tra le altre cose, promosso e sottoscritto lo schema di accordo di filiera per la gestione della raccolta, trattamento, trasporto ed impiego mediante valorizzazione energetica dei sottoprodotti vegetali di origine agricola derivanti dalla coltivazione delle piante da frutto della Provincia di Ferrara. Tale accordo ha visto l'adesione della Provincia di Ferrara (Delibera di Giunta n. 394/93901 del 21-12-2009), di tutti i comuni della Provincia e delle Organizzazioni Professionali Agricole Provinciali (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri).

Nello specifico, San Marco Bioenergie, operatore della centrale elettrica a biomasse di Bando di Argenta (Ferrara), ha firmato un contratto per la fornitura di biomassa da produzione dedicata, nella fattispecie pioppella, ovvero pioppo a rapido accrescimento (Srf-Short Rotation Forestry). L'accordo coinvolge più di 200 aziende agricole che producono pioppo a destinazione energetica, attive in prevalenza in Veneto, Friuli e in parte nel ferrarese. A fare da collettore tra i soggetti coinvolti e' stata una delle societa' fondatrici del Cner (Consorzio Nazionale Energie Rinnovabili Agricole) che dal 2001 rappresenta un punto di riferimento nella produzione di energia 'verde'. L'area dove operano le aziende agricole coinvolte nell'accordo si estende per 600 ettari prevalentemente in Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, bacino naturale di approvvigionamento per la centrale di Bando di Argenta, e costituisce di fatto una filiera dedicata alla produzione di biomassa ad uso energetico. Gli impianti a pioppo a rapido accrescimento sono stati realizzati anche grazie all'impegno degli enti locali mediante finanziamenti pubblici regionali. Il bacino ha garantito, solo nel primo quadrimestre 2008, un apporto di circa 20 mila tonnellate di prodotto. La San Marco Bioenergie Spa, gestore della centrale di Bando di Argenta (Fe) con una capacita' produttiva di circa 20 MW elettrici netti e una produzione annua di energia di 160 mila MWh, e' di proprieta' di Bioenergie, il maggiore gruppo italiano specializzato nella produzione di energia elettrica da biomassa vergine di origine vegetale. La centrale di Bando utilizza ogni anno tra le 220 e le 280.000 tonnellate di combustibile di biomassa e vi lavorano 50 dipendenti. Il gruppo Bioenergie detiene anche una

partecipazione del 50% nella Biomasse Italia Spa, azienda che è proprietaria e gestore delle centrali di Crotona e di Strongoli.

Il Contratto quadro “S.E.C.I. Spa” per biomasse da coltivazione agricola e forestale

Altro contratto sulle agroenergie, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è quello stipulato tra S.E.C.I. S.p.a., holding del Gruppo Industriale Maccaferri, Coldiretti e Consorzi Agrari d’Italia. Il contratto – di durata quindicennale – conformemente alle finalità dei contratti quadro mira a realizzare una filiera agroenergetica interregionale, attraverso la valorizzazione energetica in impianti di potenza elettrica superiore a 1 MW.

Di seguito alcuni tra gli aspetti più rilevanti del contratto:

- il Gruppo Maccaferri, attraverso la S.E.C.I. Spa o la partecipata PowerCrop, ha intrapreso gli iter autorizzativi per la riconversione ad uso energetico degli zuccherifici dismessi della società Eridania Sadam (anch’essa partecipata dal Gruppo Maccaferri);
- i progetti prevedono la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse di origine agricola e forestale;
- per l’approvvigionamento della biomassa, si dovrà fare affidamento sulle risorse di almeno 8 regioni italiane;
- particolarmente interessante la composizione delle biomasse impiegate, tra le quali “a titolo di esempio non esaustivo” ci saranno: colza, girasole e brassica per le oleaginose e cippato di pioppo e residui agricoli per le lignocellulosiche.

Il Gruppo Maccaferri a fronte della chiusura di 6 zuccherifici della controllata Eridania-Sadam, ha dato vita ad un progetto comprendente 6 nuovi poli agroenergetici nei bacini precedentemente presidiati dalle filiere saccarifere. Tale riconversione è stata affidata a PowerCrop, joint venture tra le Società SECI Energia, del Gruppo Maccaferri, ed ACTELIOS, del Gruppo Falck.

Nella maggior parte dei nuovi siti, saranno presenti centrali per la produzione di energia elettrica da biomasse legnose. La filiera che si intende sviluppare è quella del legno cippato in coltivazioni realizzate con la tecnica denominata “Short Rotation Forestry” (S.R.F.) o arboricoltura a turno breve, che consiste nella ceduzione biennale di impianti fitti di specie arboree (pioppo o altre similari) a rapido accrescimento.

Tale offerta da parte del Collettore (Primo trasformatore) è basata sui seguenti punti qualificanti:

- a) obblighi del coltivatore (richiedente);
- b) obblighi del Collettore;
- c) modalità di consegna;
- d) qualità, campionamento e comunicazione dei risultati;
- e) prezzo d’acquisto e pagamento della merce;
- f) condizioni risolutive e recesso.

In relazione al punto a) il coltivatore (richiedente) si impegna a coltivare la totalità delle superfici dichiarate nel contratto con la specie della materia prima indicata, utilizzata per la fabbricazione di prodotti energetici. Altresì vige a suo carico l’obbligo di consegnare una quantità di materia prima almeno pari alla resa rappresentativa. Dal punto di vista amministrativo è anche a cura del coltivatore depositare il contratto presso l’Autorità competente unitamente alla domanda unica di pagamento e sono a suo carico i danni causati per il mancato rispetto degli impegni menzionati. In applicazione del punto b) il Collettore si impegna a ritirare, dandone comunicazione all’AGEA, la totalità della materia prima raccolta sulle superfici dichiarate nel contratto. Egli si impegna anche a consegnare, entro i termini previsti, dandone sempre

comunicazione all'AGEA, il prodotto ritirato a trasformatori intermedi autorizzati. Vale anche per il collettore la responsabilità per i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni assunti contrattualmente.

In osservanza del punto c) il prodotto deve essere consegnato cippato, ossia ridotto con macchine apposite in scaglie di lunghezza non superiore a 5 cm, franco impianto. La raccolta è prevista che avvenga con cadenza biennale, salvo diversa indicazione concordata con il Collettore per comprovate motivazioni agronomiche. Nel caso specifico, la consegna del prodotto è prevista nel periodo da ottobre a luglio, conformemente alle istruzioni del Collettore.

Per quanto riguarda il punto d) valgono le regole generali del commercio. In particolare, il prodotto consegnato deve essere di qualità sana, leale e mercantile e conforme almeno alle seguenti caratteristiche: umidità: 40%; impurità: 3%. Alla consegna il prodotto è campionato. Il Coltivatore, o suo delegato, ha diritto ad assistere alle operazioni ed a ricevere comunicazione scritta ed immediata del risultato che viene trasmesso immediatamente al Collettore per iscritto. Il Collettore ha facoltà di rifiutare la consegna del prodotto qualora lo stesso presenti, a vista, caratteristiche merceologiche (umidità ed impurità) con percentuali largamente superiori a quelle minime. In tal caso, nulla sarà dovuto al Coltivatore.

Conformemente al punto e), il prezzo²³ stabilito per il prodotto raccolto, cippato e consegnato al Collettore ai sensi del contratto è il risultato della somma delle seguenti voci:

Prezzo base aggiornato + Bonus Risultato + Bonus Fedeltà + Bonus CV Filiera.

Le componenti di prezzo sono dettagliate come segue:

1. Prezzo base aggiornato: è il valore minimo garantito, ottenuto dalla moltiplicazione tra il prezzo minimo (45 €/t) e l'indice di aggiornamento²⁴, pagato per il prodotto raccolto cippato e consegnato al Collettore;
2. Bonus risultato: è un'integrazione a cui il Coltivatore ha diritto solo per gli anni di validità del contratto nei quali è registrata una produzione elettrica dell'impianto superiore al valore della produzione indicato nel provvedimento di autorizzazione dello stesso²⁵.
3. Bonus fedeltà: è stabilito in cifra fissa pari a: 10 €/t e liquidato da parte del Collettore per il primo 10% contestualmente al pagamento del prodotto consegnato e successivamente in percentuali crescenti del 10% l'anno per un periodo di tre anni. Alla scadenza del contratto, in occasione dell'ultima consegna, vengono liquidati tutti gli importi maturati e non ancora riscossi. Alle quote di Bonus Fedeltà, dilazionate rispetto all'anno di consegna, sono applicati gli interessi legali.

23 Le modalità di calcolo del prezzo riflettono le intese sottoscritte nel 2007 con le OOPPAA, nell'ambito degli accordi di riconversione degli zuccherifici (L. 81/2006) e successivi aggiornamenti della normativa vigente in termini di incentivazione della produzione da fonti rinnovabili.

24 L'indice di aggiornamento è calcolato per ogni anno (n), in base ad una formula che utilizza come parametri il prezzo medio annuo della energia elettrica (EE) registrato dalla Borsa elettrica organizzata dal Gestore del Mercato Elettrico (GME), detto anche prezzo unico nazionale, ed il prezzo medio annuo del Certificato Verde (CV) registrato dalla Borsa elettrica organizzata dal Gestore del Mercato Elettrico (OME), relativo all'anno precedente a quello di calcolo (n-1).

25 In tali annate (anno n), la maggior produzione elettrica annua rispetto al valore di autorizzato, viene valorizzata e ripartita sui quantitativi di cippato di legno, con una formula che calcola: l'energia elettrica prodotta nell'anno n (da contatore fiscale di connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale), il valore della produzione elettrica indicato nel provvedimento di autorizzazione dell'impianto ed il consumo specifico convenzionale degli impianti a biomassa vegetale.

4. Bonus CV (Certificato Verde) filiera: viene calcolato per ogni anno “n” e mira a dividere in parti uguali tra trasformatore e agricoltore il beneficio in termini di maggior ricavo del coefficiente moltiplicatore del certificato verde spettante alle biomasse da filiera ($K=1,8$) rispetto a quelle alle altre biomasse ($K=1,3$).

Il prezzo, come sopra determinato, si intende comprensivo di qualsiasi onere e spesa sostenuti dal Coltivatore per qualsiasi titolo e/o causa, anche imprevedibile.

In ultimo, relativamente al punto f) è previsto che il contratto si risolve di diritto qualora non intervenga il rilascio, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione e gestione dell’impianto. In questo caso, è previsto il pagamento di una penale a favore del Coltivatore. È da tenere presente che il modello di contratto di fornitura adottato è proposto unitamente ad un contratto preliminare di fornitura di colture energetiche, in attesa della definizione della modulistica da parte di AGEA. Il modello di contratto di fornitura utilizzato è riportato in allegato. Il contratto si prefigge di individuare i soggetti in rappresentanza dell’azienda agricola (committente) e della parte di trasformazione (operatore) che andranno a sottoscrivere il contratto tipo di fornitura di biomassa.

Si individuano nella prima parte gli elementi catastali delle particelle oggetto della fornitura di specifico prodotto di cippato di pioppo a turno breve. In quest’ultimo caso non viene specificata la durata del turno di taglio (biennale, triennale, quinquennale).

Vengono richiamate nel contratto le “buone tecniche agrarie” relative alla fase di coltivazione, senza uno specifico rimando a nessun disciplinare, svincolando l’operatore dal risultato finale della coltivazione (rese ettariali in biomassa).

Il corrispettivo per la prestazione dei Servizi è stabilito dalle Parti in 1.800,00 Euro/ha coltivato corrisposto all’Operatore in 5 rate di importo pari a 360,00 Euro/ettaro coltivato, l’operatore può sub-appaltare i servizi all’esterno a soggetti terzi.

Il prezzo minimo garantito per la biomassa è corredato da una serie di voci accessorie che vanno ad implementare il valore proposto partendo dal valore medio annuo del CV, sommando coefficienti di rivalutazione come il bonus fedeltà. Tutti gli oneri legati alla fornitura della biomassa, stoccaggio e condizionamento gestione sono a cura del partner agricolo, cioè spostano a suo carico la maggior parte delle aleatorietà delle produzioni e della fase di stoccaggio post cippatura, rendendo poco appetibile l’offerta. Da parte dei soci industriali e di servizi i rischi sono limitati al minimo.

Il contratto quadro “Assoelettrica” per l’uso della sansa vergine d’oliva e dei suoi sottoprodotti

Al fine di creare uno sbocco economico alternativo per il comparto olivicolo, il 24 novembre 2010, è stato siglato da Assoelettrica, l’associazione dei produttori di energia elettrica e dall’Organizzazione Interprofessionale dell’Olio di Oliva, di cui fanno parte Confagricoltura, Cia, Copagri, Unasco, Aipo, Cno, AGCI-Agrital, Legacoop Agroalimentare, Associazione frantoiani d’Italia, Federolio ed Assitol, il contratto-quadro per il settore. Tale contratto, della durata di quindici anni, nasce dalla consapevolezza che uno sviluppo agro energetico della sansa di oliva rappresenta un’opportunità sia per lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili che una opportunità di miglioramento di reddito per il settore olivicolo. L’accordo punta all’impiego della sansa vergine e dei prodotti ottenuti dall’estrazione della sansa vergine (olio di sansa, sansa disoleata, nocciolino di sansa disoleata e farina di sansa disoleata) per la produzione di energia. Oggi, in Italia, circa il 98% della sansa disoleata è impiegato per creare energia verde, non si conoscono invece esempi di rilevante impiego dell’olio di sansa a questo

fine. Il ricorso a queste nuove forme di agroenergia potrebbe poi contribuire alla riduzione di emissioni alteranti il clima, come richiesto dall'Unione Europea entro il 2020 parallelamente il contratto è finalizzato a creare valore aggiunto al settore dell'olio che ha vissuto momenti difficili negli ultimi anni.

Nel contratto innanzitutto è definito quali siano i prodotti della filiera olivicola da indirizzare alla produzione energetica in impianti che utilizzano biomasse da filiera (filiera corta, intese di filiera accordi quadro) come definite dal Decreto MiPAAF del 2 marzo 2010. Tali prodotti devono rispettare le norme vigenti, essere sani leali e mercantili. Ai soggetti che conferiscono i prodotti energetici viene richiesto oltre l'impegno a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità previste dal sopra citato decreto, di fare riferimento ai cinque modelli di contratti per la fornitura allegati al contratto quadro (sansa vergine, olio di sansa, sansa disoleata, nocciolino di sansa disoleata e farina di sansa disoleata).

Il contratto, diversamente dagli altri, non da disposizioni sulla determinazione del prezzo della biomassa che pertanto avverrà attraverso la trattativa tra acquirente e venditore.

2.4.2 Individuazione aspetti critici

Parallelamente alla definizione di specifici meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, a partire dal 1999 si è assistito ad un sempre più marcato sviluppo degli impianti a biomasse. Nell'arco temporale compreso tra il 1999 e il 2009, infatti, il numero degli impianti alimentati da biomasse solide è aumentato secondo un tasso medio annuo pari al 7,8%. Si è passati così dai 25 impianti del 1999 ai 53 del 2009.

È solo però dalla seconda metà del 2010 che si sono verificate le condizioni per la diffusione di strumenti di natura contrattualistica applicabili alla filiera energetica tali da favorirne lo sviluppo. In particolare, è presto per esprimere giudizi sull'attuazione dei contratto quadro. Si evidenzia infatti che è solo a seguito dell'emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAAF) del decreto 2 marzo 2010 sulla tracciabilità e rintracciabilità della biomassa da filiera, che il settore ha registrato il maggiore sviluppo. Solo dopo dunque è nata l'esigenza da parte dei soggetti della filiera di definire specifici rapporti contrattuali di fornitura tali da valorizzare da un lato i prodotti agricoli dall'altro di garantire un determinato approvvigionamento al trasformatore o all'operatore elettrico.

È soprattutto poi grazie alle semplificazioni apportate dal decreto del MIPAAF del 12 maggio 2010 che ha permesso anche alle imprese della filiera della trasformazione agroenergetica di sottoscrivere i contratti quadro, che si sono create le condizioni per la sottoscrizione dei contratti quadro sulle agroenergie.

In relazione a quanto detto, dunque occorrerà aspettare ancora del tempo per poter fare delle più attente valutazioni circa questo strumento verso il quale gli operatori della filiera hanno risposto con successo sottoscrivendo diversi contratti.

Va comunque sottolineato che sussistono ancora una serie di inefficienze che portano ad una perdita di competitività dell'intero comparto soprattutto nel caso della filiera forestale.

Produzione agricola:

- estrema frammentazione della proprietà e scarsa presenza di aziende specializzate nella produzione forestale;
- morfologia accidentata di alcuni soprassuoli che rende particolarmente onerosa e difficoltosa la loro gestione e l'approvvigionamento della biomassa forestale;

- scarso ricambio generazionale all'interno delle imprese forestali;
- i boschi realizzati a seguito degli interventi di rimboscimento sono spesso abbandonati alla loro evoluzione naturale e non sono oggetto delle necessarie cure colturali. Tutto ciò determina un prelievo di materiale legnoso disorganico e modesto, valutabile intorno al 50% di quello potenziale;
- scarso sviluppo della coltura di sorgo soprattutto quello zuccherino;
- incertezza dei produttori ad avviare in tempi brevi una riconversione produttiva del proprio ordinamento colturale;
- scarsa presenza di un sistema associativo organizzato per la concentrazione dell'offerta nei diversi comprensori regionali

Fase di Trasformazione/Commercializzazione

- attività di trasformazione scarsamente integrata con la produzione agricola;
- prezzo d'acquisto del legname nazionale o regionale, troppo elevato fino al punto da non rendere conveniente la sua utilizzazione favorendo quindi l'importazione di biomassa da altri paesi extraeuropei;
- assenza di impianti di trasformazione di medie dimensioni che grazie alle nuove tecnologie disponibili assicurano una buona redditività e rappresentano una buona integrazione al reddito dei produttori agricoli assicurando al contempo lo sfruttamento di prodotti e sottoprodotti di origine territoriale.

2.4.3 Proposte operative

Le strategie da attuare per favorire un adeguato sviluppo del comparto sono prioritariamente identificate nelle seguenti azioni:

- incentivare lo sviluppo delle coltivazioni dedicate con l'inserimento nelle rotazioni delle colture energetiche per le quali esiste una vocazionalità pedo-climatica (sorgo zuccherino, mais, barbabietola, ecc.), in modo che si ottengano delle produzioni elevate nel rispetto dei requisiti ambientali;
- coordinare/concentrare l'offerta e realizzare accordi di filiera per la realizzazione di colture annuali e poliennali per la produzione di biomassa;
- promuovere le coltivazioni legnose a ciclo breve (Short Rotation Forestry, SRF) per la produzione di cippato ligneo di interesse dell'industria energetica e realizzare accordi di filiera nel settore delle foreste demaniali;
- realizzare impianti industriali per la produzione di energia esclusivamente in una logica di filiera favorendo l'integrazione tra la fase di produzione e approvvigionamento e quella di trasformazione così da assicurare una ricaduta positiva degli interventi sul mondo agricolo.
- avviare una efficace espansione della base produttiva per la produzione di colture da biomassa, al fine di ottimizzare l'approvvigionamento degli impianti industriali;
- favorire la produzione di combustibili ottenibili dal bosco che ben si prestano per l'alimentazione di impianti di combustione di media taglia.

Anche gli investimenti rivestono una notevole importanza per il raggiungimento degli obiettivi. A tal fine occorre supportare:

- acquisti di macchine e attrezzature per le operazioni di taglio, esbosco, prima trasformazione e caricamento dei prodotti del bosco per la produzione della biomassa;
- acquisti di macchine e attrezzature per le operazioni di raccolta movimentazione e carico

delle colture erbacee o arboree realizzate nelle aziende agricole;

- acquisti di macchine e attrezzature per la raccolta dei sottoprodotti aziendali o prodotti disponibili in natura (canne, cardi, ecc.), da destinare alla produzione di biomassa;
- realizzazione di impianti industriali di utilizzo delle biomasse collegati alla capacità di produzione e/o reperimento della biomassa nell'ambito territoriale di competenza degli stessi;
- realizzazione di impianti che utilizzano in maniera integrata scarti della lavorazione provenienti da diverse attività agricole e agroindustriali;
- realizzazione di impianti nelle singole aziende agricole per la produzione di energia necessaria al proprio fabbisogno e/o per la vendita a terzi;
- interventi informazione/formazione agli operatori agricoli sui diversi sistemi di produzione e trasformazione della biomassa in agricoltura;
- potenziamento dell'assistenza tecnica e della formazione.

2.5 Filiera di trasformazione colture oleaginose in olio vegetale puro per produzione di energia elettrica e calore

2.5.1 Raccolta ed analisi di contratti e proposte di contratto esistenti

La filiera dell'olio vegetale puro (OVP) da destinare alla trasformazione energetica diretta, non presenta allo stato attuale una diffusione tale da suscitare l'interesse delle Organizzazioni dei produttori per la redazione di accordi quadro o di contratti di filiera.

Le motivazioni di tale stato di cose risiedono sia nella mancanza di incentivi fiscali, sia nella forte concorrenza operata dagli oli vegetali di importazione che, a dispetto della minore incentivazione, hanno prezzi decisamente inferiori. L'impiego di OVP per la trazione (alimentazione di macchine agricole), che gode di ampia diffusione nel Centro e nel Nord Europa, in Italia subisce per converso la concorrenza del gasolio agevolato per l'agricoltura che, pur soggetto parzialmente ad accisa, ha un costo mediamente inferiore di circa 46 centesimi di euro (IVA esclusa) rispetto al gasolio per autotrazione. Questo ulteriore differenziale, unitamente al fatto che l'olio vegetale impiegato come biocarburante è soggetto esso stesso ad accisa, rappresenta il principale ostacolo alla sua diffusione. L'uso dell'OVP in cogenerazione ha invece trovato una propria marginalità nei piccoli impianti aziendali o interaziendali, per i quali si aprono buone prospettive di sviluppo legate principalmente ai costi di impianto particolarmente contenuti, rispetto ad altre soluzioni agroenergetiche. Innanzi tutto, le caratteristiche tecniche dell'OVP si avvicinano significativamente a quelle del gasolio, rendendone possibile la sostituzione, integrale o parziale, in motori Diesel opportunamente adattati. La sua scarsa accendibilità a freddo, che costituisce uno ostacolo all'impiego nella trazione (servizio di tipo discontinuo), non rappresenta un problema nella cogenerazione, che non comporta frequenti avviamenti.

Questo fa sì che il costo d'acquisto di un motogeneratore rimanga piuttosto contenuto, anche per la diffusione sul mercato di gruppi di piccola potenza (fino a poche decine di kW) sogliata al di sotto della quale non risulta conveniente il recupero di calore dall'impianto di raffreddamento del motore Diesel.

Tali caratteristiche fanno sì che l'OVP interessi soprattutto la microgenerazione diffusa sul territorio, con una concentrazione della produzione dei semi oleosi in un'area che può essere molto limitata (anche sotto i 100 ettari).

Al diminuire dell'ampiezza del bacino produttivo, la filiera si accorcia e perdono così di importanza gli aspetti contrattualistici, in quanto i rapporti di conoscenza personale spesso prendono il sopravvento rispetto ad ogni esigenza di formalizzazione giuridica.

Se si ammette che la stipula di contratti di coltivazione o di fornitura non rappresenti ancora un fenomeno di massa, si possono comprendere più facilmente le ragioni che hanno condotto, al presente, alla mancanza di iniziative finalizzate all'indirizzo ed alla regolamentazione dei contratti individuali.

2.5.2 Individuazione degli aspetti critici

In linea generale, i contratti di secondo livello nascono per evitare il rischio che, nella contrattazione fra soggetti con diverso potere contrattuale, la parte più forte possa ottenere garanzie maggiori ed obblighi meno cogenti rispetto a quella più debole.

Per l'olio vegetale puro si è visto che la destinazione del prodotto è limitata a piccole centrali di trasformazione, per le quali si può ritenere che tale rischio, di fatto, non sussista, considerata la dimensione economica delle imprese coinvolte.

Questo assunto tuttavia non significa che la proposizione di un contratto quadro sia da ritenersi inutile, o ridondante rispetto al modesto livello di articolazione della filiera: proprio in tale contesto infatti gli accordi quadro possono fornire uno strumento di tutela delle parti ed un indirizzo per la contrattazione individuale.

L'oggetto del contratto di filiera è pertanto costituito dalla predisposizione di norme comuni che vincolano i contratti individuali sottoscritti fra le singole aziende agricole, in quanto produttrici dei semi di oleaginose, e coloro che effettuano la trasformazione energetica.

Nel contratto quadro devono trovare asilo, accanto alle aziende agricole ed a quelle di trasformazione, le aziende che eseguono le operazioni intermedie fra la produzione di seme e la cogenerazione, quali fornitrici di servizi (raccolta, trasporto, estrazione e filtrazione dell'olio, stoccaggio del prodotto e dei co-prodotti).

Mentre nella produzione destinata al mercato dell'agroalimentare sono le Organizzazioni dei produttori a gestire i contratti di coltivazione, nella destinazione energetica viene a mancare questa figura di raccordo fra produttore e trasformatore. Esaminata in positivo, la mancanza di un soggetto intermedio contribuisce di certo a snellire la filiera; d'altro canto sussiste il rischio concreto che quando l'impianto di trasformazione si rifornisce da una pluralità di piccoli produttori possano crearsi situazioni monopolistiche.

Lo scopo del contratto di filiera dovrebbe risiedere nella fissazione di linee guida a cui devono uniformarsi i contratti con i singoli produttori, in modo da tutelare ogni figura impegnata nella filiera sia sul piano economico che su quello organizzativo.

2.5.3 Proposte operative

L'analisi testè condotta ha permesso di evidenziare sinteticamente i limiti e le carenze della contrattazione di livello superiore: perché una filiera riesca a sostenersi è indispensabile che possa garantire un'equa ripartizione della marginalità fra tutti soggetti coinvolti.

Il contratto quadro deve innanzi tutto identificare le figure di riferimento:

1. il produttore dei semi oleosi, singolo o associato;
2. il soggetto che, sulla base di un contratto d'appalto o di servizio, esegue una o più operazioni colturali o tecnologiche (ad esempio la raccolta o l'essiccazione);
3. le imprese che si occupano del ritiro e dello stoccaggio dei semi oleosi;
4. l'impresa che effettua la trasformazione in OVP (oleificio interaziendale o decentralizzato);
5. l'impresa che commercializza il pannello esausto (co-prodotto, con proprio valore economico);
6. il soggetto che si occupa della trasformazione energetica e della vendita dell'energia (elettrica, termica).

Identificate le imprese coinvolte ed i rispettivi ruoli, che possono talvolta coincidere, in considerazione della brevità della filiera, sorge il problema della determinazione dei criteri per la definizione del prezzo della materia prima e della remunerazione delle attività tecnologiche.

Dal punto di vista del produttore, se si fa riferimento ai contratti in essere per la produzione di biocarburanti (oli esterificati), il criterio più logico appare quello che prende per riferimento i prezzi rilevati periodicamente dalle borse merci, da quelle nazionali fino al MATIF (Parigi, mercato di riferimento a livello europeo).

Tale criterio presenta il vantaggio di garantire al produttore le medesime condizioni espresse dal libero mercato, specie quando le quotazioni sono relativamente favorevoli; d'altro canto può risultare scarsamente appetibile quando i prezzi discendono al di sotto di un certo limite, per effetto di normale alternanza o di fenomeni speculativi, spesso peraltro estranei alla produzione energetica. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella adottata dai contratti di trasformazione, ampiamente diffusi fra le forme associative, come ad esempio per la produzione di vino o di latticini: anche in questo caso abbiamo infatti la coesistenza di diverse figure (produttori, collettori del prodotto primario, primi e secondi trasformatori, stoccatori ecc.). In linea di principio, si ritiene che la formula migliore possa essere di tipo misto, o composito: da una parte si devono prendere i semplici costi delle varie operazioni – desunti in prima battuta dal piano finanziario ed in seguito dai bilanci – e quindi sommare al costo individuale la quota di ripartizione dell'utile della filiera fra i diversi soggetti coinvolti, in relazione al ruolo esercitato. La partecipazione agli utili di tutti i soggetti coinvolti permette di evitare ogni sospetto di possibili speculazioni da parte di uno o più soggetti della filiera a danno di altri, migliorando i rapporti di reciproca fiducia.

Il contratto dovrebbe inoltre definire i parametri quantitativi e qualitativi della produzione primaria, finalizzata a garantire ai produttori agricoli il ritiro di tutta la produzione conforme. La definizione di tali parametri presuppone un richiamo, almeno a titolo di indirizzo, ai criteri di analisi ed alle modalità di prelievo dei campioni da analizzare, come pure l'indicazione degli standard per l'accettazione di tare e impurità.

Devono essere altresì definiti gli strumenti giuridici da utilizzare in caso di contestazioni, atteso che la filiera può avere una struttura estremamente semplificata, ponendo in evidenza che le eventuali vertenze debbano essere risolte preferibilmente in modo conciliatorio: il contratto quadro dovrebbe pertanto prevedere almeno un livello intermedio di contenzioso, risolvibile in via stragiudiziale.

La finalità del contratto deve essere quella di garantire la funzionalità della filiera anche in caso di fatti perturbativi interni o esterni, attraverso un sistema di incentivi più che di provvedimenti sanzionatori, atti ad evitare ogni possibile interruzione del processo produttivo.

2.6 Filiera di trasformazione dei biocarburanti e biocombustibili liquidi in energia nei trasporti

2.6.1 Raccolta ed analisi di contratti e proposte di contratto esistenti

Diversamente da quanto accaduto nella filiera di produzione dell'energia elettrica da biomasse legnose, almeno per quanto riguarda gli aspetti contrattuali, la situazione si presenta più avanzata nel caso della filiera dei biocarburanti, nella fattispecie nella filiera del biodiesel.

Contratto quadro organizzazioni sindacali rappresentative degli agricoltori e organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti agricoli e di prodotti per l'agricoltura

Coerentemente con le disposizioni dell'articolo 1, lettera f) del D. Lgs. 102/2005 sulla natura del contratto quadro²⁶, nel dicembre del 2006 è stato siglato un contratto quadro tra, da un

²⁶ La norma definisce il contratto-quadro come l'accordo concluso tra le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti agricoli che abbiano ricevuto mandato dagli associati per la stipula di contratti-quadro.

lato, le organizzazioni sindacali rappresentative degli agricoltori e dei produttori (Coldiretti, Confagricoltura Confederazione italiana degli agricoltori, Copagri ed Unione seminativi) e, dall'altro, Assitol e Assobiodiesel, quali organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti agricoli e di prodotti per l'agricoltura.

Le parti hanno fissato come obiettivo lo sviluppo di sinergie nel processo di programmazione e diffusione della coltivazione e produzione, rispettivamente, di colza, brassica, girasole e soia²⁷, comunque prodotti (cioè ottenuti da terreni eleggibili a uso energetico o set-aside), in funzione degli obiettivi di sviluppo delle colture ad uso energetico²⁸.

Nell'ambito dei principi generali di condivisione delle previsioni di mercato, le parti hanno concordato sulla necessità di perseguire la maggior estensione possibile delle coltivazioni, privilegiando le colture a maggior resa in termini di olio estraibile, il seme di colza e di girasole in primo luogo, e la conseguente valorizzazione del prodotto per la parte agricola. In tal senso, è stato preso l'impegno formale da parte delle Organizzazioni agricole firmatarie di promuovere presso i propri associati la programmazione degli investimenti colturali dedicati al seme di colza e di girasole. In questa logica, furono formulati idonei obiettivi di sviluppo delle colture valutati²⁹ in:

1. 70.000 ettari, considerando tutti i semi oleosi oggetto del contratto quadro, per la campagna di semina 2006-2007;
2. 180.000 ettari, considerando tutti i semi oleosi oggetto del contratto quadro, per la campagna 2007-2008, circa;
3. 240.000 ettari, considerando tutti i semi oleosi oggetto del contratto quadro, per la campagna 2008-2009.

Le parti si sono impegnate a rivedere annualmente l'articolato, al fine di adeguarlo in funzione sia dell'andamento di mercato sia delle superfici investite.

È stato comunque previsto l'impegno a definire congiuntamente una più precisa pianificazione, di campagna in campagna, al fine di garantire un approvvigionamento del prodotto in sintonia con gli obiettivi individuati dalla pianificazione stessa.

In relazione agli standard di qualità è stato concordato un disciplinare di coltivazione e produzione del seme di colza, con il quale, unitamente all'assistenza tecnica in campo, vengono forniti ai coltivatori gli strumenti per il rispetto delle caratteristiche qualitative minime (sano, leale, mercantile, libero da OGM e rispettoso dell'ambiente) previste per il prodotto ad uso energetico. Per quanto riguarda la forma contrattuale, le parti hanno convenuto di promuovere presso i coltivatori la stipula di contratti di coltivazione e fornitura, secondo i modelli predisposti da AGEA. In tal senso, il modello di contratto-tipo di fornitura a fini energetici riguarda (riportati di seguito):

- materia prima ottenuta su terreni destinati a prodotti energetici;
- materia prima ottenuta su terreni ritirati dalla produzione per la fabbricazione di prodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale.

27 Cfr. ADDENDUM al Contratto Quadro Roma – 2007. Il testo originale si riferiva a seme di colza, girasole, girasole alto oleico e brassica con destinazione ad uso energetico. Il Reg. CE n. 270/2007 del 13/03/2007 ha previsto, in deroga al principio generale, la possibilità di coltivare per semi di soia e destinare la produzione che ne deriva esclusivamente ad uso energetico.

28 Cfr. Legge 11/03/2006 n. 81 "Interventi urgenti per i settori agricoltura, agro-industria, pesca, ed in materia di fiscalità impresa", art. 2 quater, commi 2 e 4.

29 La determinazione dei quantitativi di biodiesel prodotti deriva da un rapporto di conversione che, per il primo anno, equipara 1 ettaro di superficie coltivata ad 1 tonnellata di biodiesel.

Le tipologie contrattuali definiscono anche gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e determinazione della qualità.

È previsto che la determinazione del prezzo avvenga attraverso la trattativa e la stipula dei contratti tra acquirente e venditore, prendendo a riferimento le quotazioni del Matif³⁰ di Parigi, sia per il seme di colza che per il seme di girasole e di girasole alto oleico.

È altresì previsto che il prezzo per i semi di soia venga determinato attraverso la trattativa e la stipula dei contratti tra acquirente e venditore, prendendo invece a riferimento la quotazione del seme di soia rilevata su Chicago, nel periodo di riferimento che verrà concordato e che dovrà tener conto degli eventuali costi di gestione dei contratti, centri di raccolta e trasporto per renderla franco fabbrica estrattore³¹.

L'accordo ribadisce che il mancato adempimento ad una qualsivoglia condizione del contratto quadro costituisce grave inadempimento e consente di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

In base al contratto quadro, siglato tra Confagricoltura ed Assocostieri (Unione Produttori di Biodiesel), relativo alla sola soia³², l'Agenzia delle Dogane ha provveduto, con circolare del 25/02/2008, alla suddivisione del contingente di assegnazione di 70.000 tonnellate di biodiesel agevolato, interamente ottenuto da coltivazioni realizzate in Italia³³.

La normativa comunitaria³⁴ ha poi stabilito che, pur restando fermo il principio generale della "valorizzazione", che prevede che il valore dei prodotti energetici deve superare il valore di tutti gli altri prodotti ottenuti dalla trasformazione, viene recepita la deroga a tale principio nel caso della soia. Per la soia energetica, infatti, non dovrà essere calcolato il valore economico dei prodotti risultanti dalla trasformazione purché tutti i prodotti intermedi, diversi dalle farine, siano utilizzati per la produzione di energia.

Per quanto riguarda i contratti-tipo di coltivazione, si segnala la modulistica relativa alla coltivazione della colza sviluppata da SADA Srl, controllata dall'Associazione Nazionale Bieticoltori (ANB), che ha raggiunto intese con alcune importanti società produttrici di biodiesel per la collocazione del seme commercializzato.

30 Marché à Terme des Instruments Financiers. È il mercato francese che dal 1986 opera con i derivati e dove vengono contrattati futures ed opzioni di tipo finanziario e sulle merci. È sottoposto all'autorità del tesoro, sotto la tutela della banca di Francia e l'Autorità di vigilanza sui Mercati Finanziari (AMF).

31 Cfr. ADDENDUM al Contratto Quadro, Roma – 2007.

32 Circa 1.500 ettari di investimenti, per una produzione stimata di 1.000 tonn. di olio di soia ad uso energetico (Fonte: Confagri - Circolare n. 12600).

33 Cfr. Circolare Agenzia delle Dogane del 25/02/08. L'assegnazione ha riguardato le seguenti società: Cereal Docks, Fox Petroli, Novaol, Ital bi Oil, Dp Lubrificanti, Comlube ed Oil B, per un totale di 60.263, 979 tonnellate di prodotto.

34 Cfr. Reg. CE 1973/2004, "Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio nei regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime", art. 24, comma 7.

In particolare, in applicazione dei principi di cui al contratto quadro visto in precedenza, è stato sviluppato un contratto-tipo³⁵ articolato, nelle sue condizioni generali, come segue:

- a) Obblighi del produttore;
- b) Modalità di consegna del prodotto, servizi ed assicurazione;
- c) Qualità e campionamento;
- d) Prezzo d'acquisto e modalità di pagamento.

Ai sensi del punto a), il produttore si impegna a seminare sulle superfici dichiarate nell'impegno di coltivazione la specie della materia prima indicata, utilizzata per la fabbricazione di prodotti energetici³⁶, come previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuto per questo tipo di colture. Il produttore si impegna ad utilizzare seme di varietà/ibridi regolarmente iscritte. Vigè l'obbligo di consegna all'acquirente di tutta la produzione ottenuta sui terreni indicati nell'impegno di coltivazione. Ai sensi del punto b), la consegna del prodotto è intesa franco-arrivo centro raccolta o trasformazione ed avviene al momento della raccolta, in base agli accordi che vengono presi col trasformatore, ovvero col centro di raccolta. Le spese di trasporto dall'azienda agricola al centro di raccolta o di trasformazione, sono a carico del produttore.

La coltura, con la sottoscrizione del contratto SADA, è totalmente assicurata rispetto ai danni procurati da eventi atmosferici (vento forte, grandine, gelate tardive, eccesso idrico). Il seme acquistato da un centro di distribuzione convenzionato, potrà essere totalmente detratto come importo trattenendone il costo dal saldo del prodotto.

Ai sensi del punto c), la merce deve essere di qualità sana, leale e mercantile e deve avere come caratteristiche base la seguente qualità tipo: umidità 9% ed impurità 2%. Per quanto riguarda il campionamento, è previsto il prelievo di almeno 2 campioni per ogni consegna: uno sarà conservato per una ulteriore eventuale analisi. Il prelievo dei campioni e le relative analisi sono effettuati secondo le norme ISO in vigore. Ai sensi del punto d), in applicazione di quanto previsto nel Contratto Quadro Nazionale per la determinazione del prezzo, verrà presa a riferimento la quotazione Matif³⁷ di Parigi (franco arrivo spremitore) dalla quale saranno detratte le spese logistiche: trasporto, stoccaggi, ecc..

Il contratto di coltivazione è valido per la campagna indicata nel frontespizio dell'impegno di coltivazione. Per ogni controversia è prevista la nomina di un collegio arbitrale tra le parti.

In termini di processo gestionale il rapporto tra SADA ed altre società referenti, trasformatore (spremitore), trasportatore ed agricoltore è sommariamente sintetizzabile nei seguenti passaggi:

1. contratto con l'agricoltore: il contratto viene archiviato da SADA e trasmesso a SIAN – AGEA, dopo l'operazione 3;
2. contratto con lo spremitore: il contratto è stipulato ed archiviato da SADA;
3. consegna al centro di raccolta: SADA definisce un nodo di coordinamento amministrativo dei centri (contratto Centrista) e responsabili sul territorio per l'individuazione dei centri di raccolta e la stipula dei contratti. Altresì provvede alla modulistica relativa al ritiro del prodotto (bolla d'entrata in 3 copie), alla sua raccolta ed alla raccolta dei cam-

35 Cfr. SADA Srl - Gruppo ANB-Finbieticola. Condizioni generali di contratto e modulistica di supporto (impegno di coltivazione).

36 Cfr. Reg. CE 1782/03 "Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori", art. 88.

37 Marché à Terme des Instruments Financiers.

pioni di analisi. Inoltre analizza l'anagrafica del fornitore e, al momento dell'incasso dallo spremitore, a seguito delle verifiche contabili e gestionali da parte del Centrista viene autorizzata la fatturazione verso SADA ed il corrispondente pagamento;

4. trasporto: SADA concorda le modalità con lo spremitore, sottoscrive i contratti di trasporto e predispose la corrispondente modulistica. Inoltre predispose il sistema dei campioni, gestisce le contestazioni ed il ciclo amministrativo fatturazione-pagamento delle ditte di trasporto;
5. consegna allo spremitore: monitoraggio delle consegne e raccolta dei documenti, conteggi e riconciliazioni con il fornitore trasmissione informatica o manuale della documentazione a SIAM – AGEA;
6. fatturazione di SADA allo spremitore: avviene dopo l'avvenuta consegna dal Centro di raccolta all'impianto di spremitura, tramite i vettori messi sotto contratto, del prodotto consegnato dall'agricoltore;
7. fatturazione da agricoltore a SADA;
8. incasso da spremitore e liquidazione dell'agricoltore.

Per il futuro³⁸, la strategia di SADA prevede la costituzione di un consorzio di scopo (Consorzio Colza Italia) al quale fare aderire tutti i soggetti della filiera ed avente quale oggetto sociale le attività di Ricerca e Sviluppo, promozione verso gli agricoltori e pubblicità. Le risorse finanziarie per il Consorzio verrebbero reperite da una quota fissa minima ed una percentuale sul prodotto fatto oggetto di contratto con ritiro alla fonte (società utilizzatrici olio).

In allegato il contratto quadro biodiesel con il relativo addendum.

Contratto quadro Confagricoltura-Assocostieri

Questo contratto quadro fa seguito a quello siglato da tutte le organizzazioni agricole e da Assitol ed Assobiodiesel per la fornitura di tutti i semi oleosi. È stato siglato nel 2006 da Confagricoltura e da Assocostieri al fine di attuare le disposizioni introdotte dalla legge n. 81 dell'11 marzo 2006 sulla produzione di biocarburanti di origine agricola, oggetto di un contratto quadro o di una Intesa di filiera.

Il contratto quadro nasce per inquadrare a livello nazionale sia i nuovi contratti di coltivazione e fornitura di olio di semi di soia, sia quelli già in essere, prevedendo l'adozione di uno specifico modello di contratto di coltivazione e fornitura allegato al contratto quadro.

Diversamente dal precedente contratto quadro, questo si riferisce solamente al seme di soia con destinazione ad uso energetico ottenuto da terreni eleggibili e set-aside.

Il contratto quadro, sulla base delle disposizioni introdotte dall'articolo 14 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, stabilisce che la stipula dei singoli contratti tipo, conformi ai contratti quadro, costituisce criterio di preferenza per l'attribuzione dei contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione vendita dei prodotti agricoli. Inoltre, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 quater, comma 6, della legge 81 dell'11 marzo 2006, prevede che la sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura costituisce titolo preferenziale nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti, come pure contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici. Tale contratto inoltre nasce in risposta alla disposizione introdotta dal comma 421 della legge

38 Cfr. Progetto Consorzio Italia – Bologna 19/04/2010.

266/2005 secondo la quale un determinato quantitativo del contingente di biodiesel esentato da accisa deve essere ottenuto attraverso contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera. Inoltre le due organizzazioni, al fine di offrire con lo sviluppo della produzione di biocarburanti una nuova opportunità di coltivazione e di salvaguardia della redditività dei produttori, si sono impegnate a definire congiuntamente una più precisa pianificazione, di campagna in campagna, degli investimenti culturali da destinare alla trasformazione (circa 70.000 ettari per la campagna semina 2006-2007, circa 180.000 ettari per la campagna 2007-2008, circa 240.000 ettari per la campagna 2008-2009), nonché a garantire il regolare approvvigionamento del prodotto. A tale scopo, Assocostieri garantisce nel contratto quadro che i propri associati, acquireranno, direttamente o indirettamente, i Prodotti dalle associazioni agricole aderenti a Confagricoltura, per tutte le fasi Intermedie relative all'approvvigionamento della materia prima. Parallelamente Confagricoltura garantisce che le Associazioni agricole ad essa aderenti forniranno, senza pregiudizio alcuno per le condizioni di qualità e di prezzo, la materia prima per tutte le fasi intermedie di approvvigionamento del prodotto. Altro impegno assunto nel contratto dalle due organizzazioni, è quello ad attivare i sistemi di tracciabilità previsti dal Decreto legislativo 102/2005, anche per i prodotti ottenuti da terreni destinati a produzione ad uso alimentare, nonché a trattare i semi di soia secondo standard di selezione che valorizzino maggiormente quelli a maggior contenuto di olio.

Infine, per quanto riguarda il prezzo del prodotto, è previsto che questo sia determinato attraverso la libera trattativa tra le parti (acquirente e venditore), prendendo a riferimento la quotazione Borsa Merci di Bologna relativa al seme di soia. Il prodotto però deve essere leale, mercantile, libero da OGM e prodotto nel rispetto dell'ambiente.

In allegato il contratto Confagricoltura-Assocostieri.

2.6.2 Individuazione aspetti critici

Nell'ambito delle azioni dirette al contenimento delle emissioni dei gas serra e più in generale allo sviluppo di una politica energetica europea, la Commissione, con la direttiva 2009/28/CE, ha stabilito che il 10% dell'energia utilizzata nei trasporti, entro il 2020, dovrà provenire da fonti rinnovabili (biofuel, elettricità ed idrogeno).

Ciò nonostante, anche a causa dell'attuale congiuntura economica che ha portato ad una crescita esponenziale del prezzo delle materie prime e contemporaneamente dell'incremento del prezzo del petrolio, il sistema produttivo nazionale di biocarburanti si trova in una situazione di forte criticità.

Innanzitutto va subito sottolineato che l'Italia è in grande ritardo, rispetto agli altri paesi europei, avendo disatteso gli obiettivi del 5,75% al 2010 posti dalla direttiva 2003/30/CEE: l'Italia nel 2011 ha fissato un obbligo del solo 4%.

Nel corso del 2009 sono state immesse in consumo circa 1,37 milioni di tonnellate di biocarburanti (biodiesel per quasi il 90%) che hanno rappresentato circa il 3,95% in peso e il 3,47% in energia del consumo totale di carburanti.

Buona parte dell'obbligo di immissione in consumo ad oggi viene soddisfatto con biodiesel proveniente da paesi extra-comunitari dove la produzione registra costi ridotti rispetto all'Italia, e significative agevolazioni. Il fenomeno delle importazioni di biodiesel sul mercato italiano è in forte crescita, come dimostra l'andamento degli ultimi anni.

I principali paesi europei, oltre ad avere quote minime obbligatorie più elevate rispetto all'Italia, al fine di combattere la concorrenza dei paesi extra CEE, hanno già attivato e stanno

sviluppendo politiche nazionali per sostenere il settore anche attraverso agevolazioni fiscali (ad esempio, Belgio, Grecia e Francia).

Su quest'ultimo aspetto va sottolineato che in Italia i biocarburanti non godono di adeguate agevolazioni di carattere fiscale, visto che il sistema di incentivazione si basa sulla fissazione di una quota minima di obbligo e con l'applicazione di una sanzione, in caso di inadempienza.

La conseguenza di tale situazione è che ad oggi in Italia è quasi inesistente una filiera nazionale dei biocarburanti con particolare riferimento all'uso delle biomasse nazionali.

A livello più generale occorre sottolineare che le strategie ad oggi attivate in Italia non hanno portato ad un adeguato sviluppo delle filiere del biodiesel e soprattutto del bioetanolo anche a causa dello scarso coinvolgimento del settore agricolo nella filiera di produzione.

2.6.3 Proposte operative

Innanzitutto qualche indicazione positiva dovrebbe provenire dalla prossima fase di attuazione del DLGS 28/2011 che ha recepito la direttiva 2009/28/CE che prevede una quota di incorporazione del 5,0 per cento per l'anno 2014.

Inoltre allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni prodotte dai biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale (prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati), si prevede una maggiorazione del contributo energetico rispetto al contenuto energetico effettivo dei biocarburanti diversi da quelli ricavati da rifiuti e sottoprodotti. Identica maggiorazione è attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilità.

Per tali finalità, il diritto a un certificato di immissione in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura allorché è immessa in consumo una quantità di biocarburanti pari a 37670 GJ.

Sempre al fine di rispettare il predetto obbligo sono previste le condizioni per la maggiorazione del contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe (il contributo è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti).

Proprio su quest'ultimo aspetto si incominciano a intravedere possibilità di creare filiere nazionali con lo sviluppo dei biocarburanti di seconda generazione, che utilizzano coltivazioni dedicate, sottoprodotti, ecc. Alcune iniziative in via di realizzazione stanno già creando aggregazioni agroindustriali che fanno ben sperare per il futuro.

Oltre a ciò però serviranno proposte per il miglioramento dell'interazione e della cooperazione tra autorità nazionali, regionali, e provinciali, anche al fine della necessaria omogeneizzazione delle strategie e delle procedure. Ciò in relazione al fatto che fino ad oggi le strategie attivate non hanno consentito un adeguato sviluppo delle filiere del biodiesel e soprattutto del bioetanolo che ha visto uno scarso coinvolgimento del settore agricolo.

Visto che ci sono i margini per una produzione di bioenergia sicura e senza rischi per le disponibilità alimentari e per l'ambiente, occorre effettuare anche in Italia scelte politiche di stabilità che diano certezze agli operatori come ad esempio:

- Individuazione di un sistema incentivante ripartito equamente nella filiera di produzione dei biocarburanti;

- semplificazione delle procedure amministrative per le filiere di produzione delle biomasse;
- defiscalizzazione ed abbattimento degli oneri burocratici per la produzione ed utilizzo in azienda degli oli vegetali puri;
- promozione di un maggiore utilizzo, da parte della pubblica amministrazione (riscaldamento, trasporti, ecc.) di biocarburanti derivanti da accordi di filiera. Ad esempio si potrebbero individuare aree urbane ad alta intensità di emissioni di GHG, con la realizzazione di accordi quadro o contratti di filiera agroenergetica per forniture di biocarburanti per le flotte pubbliche (biodiesel, bioetanolo);
- coordinamento tra gli attori della filiera agroindustriale nazionale, per il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di biocarburanti.